



ASMEL

RASSEGNA STAMPA



DEL 29 NOVEMBRE 2010

Versione delle 9.30. L'aggiornamento sarà in linea alle ore 11. Selezionare nuovamente il collegamento presente nella mail ricevuta

INDICE RASSEGNA**LE AUTONOMIE.IT**

SUPPORTO OPERATIVO PER L'ADEGUAMENTO GESTIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 150/2009, CD LEGGE BRUNETTA IN VIGORE DAL 1/1/2011 4

COMUNICATO STAMPA

AUDIZIONE ANPCI AL SENATO SUL DDL 2259 "CARTA AUTONOMIE LOCALI" 5

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 6

LA CITTÀ CONTRO LA PENA DI MORTE 7

COMUNI, REGISTRI CON LE DAT SONO LEGITTIMI 8

"AVANTI" LANCIA SATELLITE PER BANDA LARGA IN AREE RURALI 9

ANCI CHIEDE RINVIO TERMINE PRESENTAZIONE BILANCI 2011 10

OK DA CDM A ATTO INDIRIZZO POLITICO E SCHEMA DLG 11

IL COMUNE STANZA 1 MLN EURO PER VIDEOSORVEGLIANZA 12

IL SOLE 24ORE

TAGLIATI I TEMPI DELLE RISPOSTE MA GLI UFFICI NON LO SANNO 13

REGIONI AL NODO TRASFERIMENTI 14

Il maxitaglio estivo pesa sul calcolo dei finanziamenti da garantire - SUL TAVOLO - Il problema reale è quello della distanza fra le aree del paese che dovrà passare per la perequazione

GOVERNATORI A CACCIA DI UN DIFFICILE RECUPERO 16

" - DALLA «CONFERENZA» - Bisogna trovare i margini per portare la trattativa comunque a conclusione - " - L'ALLARME - Se ci tagliano tutte queste risorse resta ben poco da fiscalizzare - " - PER IL MEZZOGIORNO - Sarà decisiva la riduzione delle differenze tra le capacità di prelievo

FEDERALISMO: CONTI IN ROSSO NELLE CITTÀ 17

Con la cedolare e i nuovi tributi le entrate dei sindaci rischiano di essere inferiori a quelle attuali - PASSAGGIO CRUCIALE - Il riordino entra nella settimana decisiva mentre si attende la misura dell'aliquota sul possesso di immobili

PIÙ TASSE E CACCIA AL NERO PER RECUPERARE 3,5 MILIARDI 20

LA MAPPA DEL DENARO SPORCO 21

Genova prima per indice di riciclaggio, seguita da Foggia e Gorizia

FORZE IN CAMPO: «PROMOSSA» LA DISTRIBUZIONE 22

LA GUERRA DI POSIZIONE LOGORA IL FEDERALISMO 24

TAGLIA, TAGLIA, TAGLIA MA TUTTO RESTA COM'È 25

I TEMPI INCERTI DELLA BUROCRAZIA VELOCE 26

Risposte entro 30 giorni, se manca il regolamento: ma cittadini e uffici non lo sanno

IL GOVERNO ACCELERA SUL DECRETO PER LA PA DIGITALE 28

AI DISTRETTI DEL SUD 900 MILIONI 29

Sbloccati i fondi Ue per i poli tecnologici di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

SEMPLIFICAZIONI SU MISURA PER LE PMI 30

PER GLI INCENTIVI AL SUD È L'ORA DELLE DOMANDE 31

Dal 9 dicembre via alle prime richieste telematiche per i bandi del ministero dello Sviluppo economico

IMPRIMATUR PAESAGGISTICO A OSTACOLI	32
<i>Il via libera semplificato abbrevia i tempi ma non alleggerisce il carico documentale - CORTO CIRCUITO - Quando l'ente preposto non è il comune, serve comunque una sua attestazione di regolarità urbanistica</i>	
DIFFICILE COORDINARSI CON SCIA E DL 40/2010	34
IL DIVIETO DI ASSUNZIONE SI ESTENDE ALLA MOBILITÀ.....	35
<i>Ribadita la natura sanzionatoria: la spesa non può aumentare</i>	
I MINI ENTI COLMANO ANCHE I VECCHI BUCHI.....	37
<i>BOCCATA D'OSSIGENO - Secondo i giudici contabili il limite delle cessazioni «dell'anno precedente» non va interpretato in senso restrittivo</i>	
LA TIA È UNA TARIFFA: VALE IL REGOLAMENTO EMANATO IN PASSATO	38
CORSA AI REGOLAMENTI PER IL «VIA» ALLA RIFORMA	39
<i>Si parla di proroga ma Brunetta è contrario</i>	
GLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE SEMPRE FORMATI CON ESTERNI.....	41
<i>ISTITUTO DI VIGILANZA - Competenti per la nomina il sindaco o il presidente della provincia Dalla Civit le indicazioni sulle incompatibilità</i>	
FISSARE GLI OBIETTIVI È IL PRIMO PASSO	42
CALCOLO INCERTO PER LA SOGLIA ALL'8% SULL'INDEBITAMENTO.....	43
AI CONSIGLIERI COMUNALI AMPIO DIRITTO D'ACCESSO	44
ITALIA OGGI	
IL MISTERO BUFFO DEL SISTRI	45
<i>Un sistema all'avanguardia per la tracciabilità dei rifiuti. Che però non funziona. E rischia di far chiudere barbieri, estetiste e idraulici</i>	
APPALTI PUBBLICI, CORSA AI RITOCCHI.....	46
<i>Le imprese dovranno integrare i contratti. Pena la nullità</i>	

LE AUTONOMIE.IT

SEMINARIO

Supporto operativo per l'adeguamento gestionale alle disposizioni del d.lgs. 150/2009, cd legge Brunetta in vigore dal 1/1/2011

Con il 2011 tutti gli enti locali devono dare applicazione alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 150/2009 e, di conseguenza, devono adeguare i propri contratti decentrati. Infatti, la gran parte delle novità contenute nel Decreto, in particolare l'in-

dividuazione del ciclo di gestione della performance e l'approvazione del sistema di valutazione, entrano in vigore dal prossimo gennaio. Occorre altresì fare scelte importanti per il proprio nucleo di valutazione in vista del passaggio a Organismo indipendente di valutazione. Il servizio di supporto operativo, promosso dal Consorzio Asmez e coordinato dal dott. Arturo Bianco, consente l'adeguamento gestionale, oltre che regolamentare, alle disposizioni di legge. Il supporto operativo, promosso dal Consorzio Multiregionale Asmez, è coordinato da Arturo Bianco, Consulente nelle aree professionali interessate dalla Riforma Brunetta ed esperto de "Il Sole 24Ore" presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, nel periodo DICEMBRE 2010 – APRILE 2011.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

FORMAZIONE E ASSISTENZA CONTINUA GIURIDICO - AMMINISTRATIVA PER L'APPLICAZIONE DEL DPR 160/2010, NOTO COME RIFORMA DI RIORDINO DELLO SPORTELLO UNICO (SUAP)

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, DICEMBRE 2010 – OTTOBRE 2011. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 11-19-14-82-28

<http://formazione.asmez.it>

FORMAZIONE E ASSISTENZA CONTINUA PER GLI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO-UCC

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, DICEMBRE 2010 – OTTOBRE 2011. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 11-19-14-82-28

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: L'INTRODUZIONE DELLA SCIA E IL REGIME SANZIONATORIO: TUTTE LE NOVITÀ PER GLI ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE 122/2010

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 20 GENNAIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-14-82-28

<http://formazione.asmez.it>

COMUNICATO STAMPA

ANPCI

Audizione Anpci al Senato sul ddl 2259 “carta autonomie locali”

Martedì 23 novembre 2010 alle ore 11,00 la 1a commissione affari costituzionali del senato, presieduta dal sen. Vizzini prima e dal vice presidente sen. Valentini poi, alla presenza dei due relatori (per la maggioranza) il sen. pastore e (per la minoranza) il sen. bianco e ad altri componenti tra cui i sen. Benedetti e Bastico, ha audito l'associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia (Anpci), relativamente al ddl 2259 – testo del codice delle autonomie. la delegazione era composta dalla presidente Franca Biglio, dal vice Arturo Manera, dal rappresentante della Lombardia Antonio Calabretta e da quello del Lazio Clemente Dominici

la presidente ha suddiviso il suo intervento in tre parti:

- a) premessa
- b) le proposte emendative
- c) le conclusioni.

Nella premessa ha esposto alla commissione l'importanza, l'indispensabilità dell'esistenza delle piccole realtà dove oltre il 55% degli italiani vorrebbe abitare, così come risulta da un sondaggio on-line della Coldiretti dal quale si evince che i cittadini evidenziano una netta propensione per le realtà comunali al di sotto dei cinquemila abitanti.

per quanto concerne le tante proposte emendative ai vari articoli, la presidente ha concentrato l'attenzione su alcuni temi fondamentali ed indispensabili per la vita delle realtà minori; in particolare ha voluto sfatare l'idea diffusa, ma sbagliata, secondo la quale non sia possibile per un piccolo comune gestire in modo efficace le funzioni spettanti.

ha quindi insistito sul fatto che non è assolutamente dimostrabile che l'obbligo (non condiviso dall'Anpci) per l'esercizio associato generi efficienza, efficacia, economicità.

l'associazionismo, ha ribadito, è un idoneo strumento per il miglioramento dei servizi, ma non può essere obbligatorio e deve essere generato dal basso anziché calato dall'alto.

ha poi presentato una proposta di “**formula secca**” **semplice e snella**:

“i servizi al cittadino devono essere erogati nel rispetto dei costi standard”

in base a tale unico e vincolante rispetto, il comune sarà costretto di suo, senza imposizioni dall'alto, a stabilire se gestire autonomamente, in economia oppure se in forma associata attraverso i due strumenti messi a disposizione:

unione e convenzione.

infine ha concluso con le proposte di inserimento nel ddl di ulteriori norme migliorative:

1) abrogazione del limite di mandato amministrativo;

2) conferma della deroga “Bassanini” in materia di divisione dei poteri (1.448/2001) secondo la quale la giunta può avocare a sé la responsabilità delle funzioni (con notevole risparmio per le casse comunali);

3) riconoscimento dell'Anpci e sua partecipazione alla conferenza Stato-città-autonomie locali ed a tutti i tavoli di concertazione relativi alle autonomie locali;

4) istituzione, nel tema del federalismo solidale, di un parametro definito del “disagio” per i trasferimenti erariali nazionali e regionali a favore dei comuni inferiori a 5000 abitanti

ha concluso facendo presente che “i continui cambiamenti non giovano ai comuni e soprattutto che i sindaci non possono continuare a sentirsi sotto tutela e rifiutano il messaggio falsato secondo cui gli sprechi ed i privilegi si annidano nei piccoli comuni e nei loro amministratori, la cui opera di civile impegno non è stata mai adeguatamente ricompensata”.

NEWS ENTI LOCALI**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2010 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2010, n. 196 Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 30 luglio 2010 Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal fondo per le aree sottoutilizzate e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (Ob. 1). (Deliberazione n. 79/2010).

La Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2010 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Ardesio e nomina del commissario straordinario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2010 Nomina del commissario straordinario per la gestione del comune di San Felice a Cancellò.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE DECRETO 24 settembre 2010 Modalità attuative dell'articolo 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni in materia di posta elettronica.

NEWS ENTI LOCALI**LAMEZIA TERME**

La città contro la pena di morte

LIl Comune di Lamezia Terme (Cz) ha aderito alla campagna internazionale "Cities for life", organizzata e promossa dalla comunità di Sant'Egidio: in tutto il mondo, il 30 novembre, più di 1200 "Città per la vita" illuminano un monumento-simbolo contro la pena di morte per dichiarare la loro adesione all'iniziativa "No justice without life". Lamezia Terme illumina dal 28 al 30 novembre Palazzo Nicotera, sede della biblioteca comunale. L'Amministrazione comunale, in collaborazione con Amnesty International e Pax Christi, ha in programma per martedì 30 novembre 2010 una giornata di sensibilizzazione sulla pena di morte. Ogni città che aderisce all'iniziativa internazionale, mette a disposizione come "logo vivente" un monumento o luogo principale della città che verrà illuminato per le giornate del 28-29-30 novembre sottolineando l'impegno della città contro la pena di morte. Il luogo simbolo dell'iniziativa mondiale è il Colosseo. Durante la giornata del 30 novembre nella sede della biblioteca comunale verrà allestita da Amnesty International e Pax Christi una mostra fotografica aperta al pubblico dal titolo La Camera Scura al fine di sensibilizzare la società lametina sul tema; verrà anche allestito un punto di raccolta delle firme per la petizione internazionale contro la pena di morte. Durante tutta la giornata sarà inoltre possibile firmare alcune petizioni che riguardano casi di condanna a morte in diverse parti del mondo.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI**BIOTESTAMENTO****Comuni, registri con le Dat sono legittimi**

I registri comunali sulle dichiarazioni anticipate di trattamento sono legittimi. Lo sottolinea l'Associazione dei Comuni italiani (Anci) intervenendo, con una nota tecnica, sulla questione dei registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento, attivati in molti Comuni, dopo che sullo stesso tema è intervenuta una circolare del Governo che "aveva suscitato forti perplessità fra gli amministratori locali e gli addetti ai lavori". Nella nota, pubblicata interamente sul sito della Associazione, l'Anci sottolinea che "la questione di fondo è se, fermo restando che i Comuni non hanno certamente competenza in materia di 'fine vita', essi possano o meno istituire registri per raccogliere eventuali dichiarazioni relative alla fine vita e se si secondo quali modalità e limiti". Nel ribadire che "i presupposti della legittimità della istituzione e tenuta di tali registri, in via generale possa essere ricondotta allo svolgimento delle funzioni amministrative del Comune riguardanti 'la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità' (art. 13, comma 1, del d.lgs. n.267 del 2000)", la nota dell'Anci analizza le caratteristiche, talvolta diverse, dei registri attivati nei comuni italiani. Alcuni di essi, spiega l'Anci, "raccolgono le attestazioni dei soggetti residenti che hanno redatto le proprie dichiarazioni anticipate di volontà con l'indicazione dell'avvenuta redazione di tali dichiarazioni e del luogo o dei soggetti presso cui sono conservate (notaio/fiduciario/altro depositario) al fine di garantirne la certezza della data di pre-

sentazione e a fonte di provenienza. In altri casi i registri raccolgono oltre a ciò anche il testamento biologico, sigillato in busta chiusa, per l'eventuale consegna a soggetto legittimato (medico/fiduciario/altro). In altri casi ancora sono state anche predisposti dei modelli di dichiarazione anticipate". "Relativamente a queste ultime due situazioni riscontrate - sottolinea la nota associazione nazionale dei comuni - si può ritenere che in assenza di una specifica disciplina normativa, si configuri un'attività che potrebbe essere in contrasto con discipline riguardanti altre materie e settori quali tutela della salute, della privacy e della famiglia. Relativamente invece al primo caso come descritto, si può ritenere, in difformità a quanto affermato dalla circolare interministeriale, che, sebbene in assenza di speci-

fiche previsioni legislative o regolamentari, in quanto trattasi di raccolta di dichiarazioni di volontà attestanti il luogo e il soggetto presso il quale è conservata la dichiarazione di fine vita, si possa ricondurre tale attività allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Comune nei settori dei servizi alla persona e alla comunità correlate al ricevimento di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà". "Sembra pertanto legittimo - si legge nella nota dell'Anci - che i registri possano essere istituiti e organizzati qualora si limitino a contenere la notizia che tali dichiarazioni sono state rese, potendosi questa attività configurare anche come attività fondata sull'art. 47 del d.p.r. n. 450 del 2000 in materia di atti notori e comunque non essendo in violazione di alcuna specifica legge statale".

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI**TLC****"Avanti" lancia satellite per banda larga in aree rurali**

Centinaia di migliaia di aziende e utenti privati residenti nelle aree rurali di tutta Italia avranno la possibilità di accedere per la prima volta alla banda larga grazie a un satellite del valore di diversi milioni di euro messo in orbita venerdì 26 da Avanti Communications Group, rendendo così disponibile la tecnologia più all'avanguardia per ridurre il digital divide, offrendo l'opportunità di usufruire dei vantaggi della banda larga a costi contenuti. HYLAS 1, il primo satellite di questo tipo a essere messo in orbita al di fuori degli Stati Uniti, verrà lanciato su un razzo della famiglia Ariane 5 da una base nella Guyana francese. L'Italia è uno dei paesi su cui è focalizzato il progetto: il più potente dei fasci del satellite HYLAS 1 sarà puntato sull'Italia per garantire ai clienti italiani le massime prestazioni. Secondo David Williams, Chief Executive di Avanti, si tratta di "un giorno storico per un gran numero di consumatori e aziende di tutta Europa, che finora erano frustrati dall'impossibilità di accedere in modo adeguato alla banda larga. Finalmente abbiamo l'opportunità di risolvere il digital divide - ha aggiunto -. Il lancio del nostro satellite

significa che da oggi l'accesso alla banda larga anche nelle aree remote diventa una realtà concreta". L'azienda, con sede a Londra, sta già lavorando allo sviluppo di un secondo satellite, denominato HYLAS 2, che verrà lanciato nella primavera del 2012 per ampliare ulteriormente la copertura in Europa e introdurre il servizio in Medio Oriente e in alcune regioni dell'Africa. La capacità combinata dei due satelliti sarà di un milione di consumatori. Invece che direttamente ai consumatori, Avanti fornisce i propri servizi tramite compagnie di telecomunicazioni. Sono già

state stabilite partnership con 60 compagnie in tutta Europa. "Per Avanti il lancio del primo satellite a banda larga in Europa è un grande traguardo - ha commentato ancora Williams -. Il vantaggio è duplice: fornire una soluzione per le comunità, le aziende e le istituzioni che necessitano di un'efficiente connessione a banda larga e garantire ai nostri investitori che abbiamo la capacità di rispondere a un'esigenza molto diffusa e finora insoddisfatta. Ma per noi questo è solo l'inizio, visto che stiamo già lavorando allo sviluppo di nuovi satelliti".

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

COMUNI

Anci chiede rinvio termine presentazione bilanci 2011

Rinvviare al 31 marzo 2011 il termine per la predisposizione dei bilanci di previsione 2011 dei Comuni italiani. E' questa la richiesta avanzata dal presidente della Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci), Sergio Chiamparino, in una lettera inviata al ministro dell'Interno, Roberto Maroni. "A seguito delle rilevanti novità legislative riguardanti le autonomie locali, con riferimento in particolare alla nuova disciplina in materia di imposta sul tributo immobiliare in attuazione della delega per il federalismo fiscale, e alla ridefinizione del patto di stabilità interno - scrive Chiamparino, motivando la sua richiesta - i Comuni non hanno ancora un quadro normativo ben definito e stabile, condizione indispensabile per redigere il bilancio di previsione".

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

PIANO SUD

Ok da Cdm a atto indirizzo politico e schema dlg

Il Piano per il Sud, che ha ricevuto l'ok dal Consiglio dei Ministri, si compone di "un atto di impegno politico e di indirizzo strategico" e di un decreto legislativo nell'ambito del federalismo fiscale, approvato oggi in via preliminare. E' quanto si rileva dal comunicato di Palazzo Chigi. L'atto di indirizzo dovrà quindi trovare attuazione concreta in successivi provvedimenti di cui dovranno farsi carico le Amministrazioni competenti. Il documento, spiega il comunicato, contiene "l'indicazione puntuale di un numero limi-

tato di priorità sulla cui attuazione dovrà confluire l'impegno e lo sforzo di tutte le Amministrazioni responsabili e competenti, ai diversi livelli istituzionali, per la realizzazione degli interventi necessari". Il piano, precisa il comunicato, "tiene conto delle proposte delle parti sociali in materia di crescita ed occupazione nel Mezzogiorno. I temi prioritari sono stati indicati nel Programma nazionale di riforma, approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 novembre scorso". In coerenza con il piano, spiega ancora il comunicato di Palazzo

Chigi, e' stato approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo, su proposta del Presidente Berlusconi e dei Ministri Tremonti, Fitto, Bossi, Calderoli e Romani, per l'attuazione della parte della legge sul federalismo fiscale che chiede al Governo di individuare interventi diretti alla promozione dello sviluppo economico e della coesione delle aree sottoutilizzate, al fine di promuovere la rimozione di squilibri storici. Sarà il Fondo per lo sviluppo e la coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate) a dare unità programmatica e

finanziaria agli interventi nazionali aggiuntivi rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree del Paese. Si tratterà di interventi e contributi speciali dello Stato, grandi progetti di carattere strategico, programmati in stretto raccordo con le Autonomie locali ed in coerenza con gli indirizzi dell'Unione europea. Ai fini dell'acquisizione dei pareri prescritti, il provvedimento sarà trasmesso alla Conferenza unificata, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni parlamentari di merito.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI**MILANO****Il comune stanza 1 mln euro per videosorveglianza**

Telecamere 'intelligenti' in 14 aree sensibili della città. Grazie allo stanziamento di 1 milione di euro, approvato questa mattina dalla Giunta comunale, siamo pronti, terminata la fase di sperimentazione, ad estendere entro la prossima primavera l'uso del nuovo software di videosorveglianza, non solo alle 5 aree inizialmente annunciate, piazza Duomo, piazza della Scala, stazione Centrale, Cadorna e colonne di San Lorenzo, ma anche ad altre zone a rischio, tra cui via Padova, via Paolo Sarpi, Quarto Oggiaro". Lo comunica il vice Sindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Riccardo De Corato. Queste le 14 a-

ree che si avvarranno del nuovo sistema di videosorveglianza: piazza Duomo, piazza della Scala, colonne di San Lorenzo, Stazione Cadorna, Stazione Centrale, Acquedotto, via Paolo Sarpi, piazzale Maciachini, via Padova, sottopasso Patrolo, piazza Cordusio, piazza Beccaria, piazza Trento, Quarto Oggiaro. Nelle prime due località (Duomo e Scala) saranno rispettivamente installate 5 nuove telecamere, mentre nelle altre 12 zone il software verrà applicato agli impianti esistenti. "Grazie a questo stanziamento - aggiunge De Corato - verranno anche installate, entro il 2011, 24 nuove telecamere, fisse e 'brandeggiabili', in zone a rischio sicurezza nei quar-

tieri Comasina, Lodi-Corvetto, Ticinese, Olmi, Niguarda, Monza, Maggiorina, San Cristoforo e non solo. Aree individuate dal Settore Sicurezza sulla base delle segnalazioni e degli interventi della Polizia Locale in quanto ripetutamente interessate da fenomeni di spaccio, atti vandalici, furti, rapine e scippi, presenza di gruppi di extracomunitari che delinquono. Tra queste anche via Gola, nota per le occupazioni abusive da parte dei centri sociali, e il liceo Manzoni, dove i rappresentanti dei genitori e il preside Barbarino si erano detti favorevoli alle installazioni all'esterno dell'istituto per garantire la sicurezza degli studenti ed evitare atti vandalici e violenze". "Milano -

conclude De Corato - e' capofila in Italia e all'avanguardia rispetto a molte altre grandi capitali europee sul fronte della videosorveglianza e della tecnologia applicata alla sicurezza. Lo testimoniano i 1.326 impianti attualmente presenti sul territorio che hanno permesso finora di risolvere con l'arresto del responsabile il 63% dei reati per cui ci si e' avvalsi delle registrazioni. Ma lo dimostrano anche le nuove telecamere 'intelligenti' che permetteranno un ambizioso salto di qualità, ovvero quello di trasformare l'uso della videosorveglianza da repressivo a preventivo".

Fonte ASCA

IDEE

Tagliati i tempi delle risposte ma gli uffici non lo sanno

Un mese. Cosa sono trenta giorni per ottenere una licenza di pilota privato, quando finora occorreva un anno intero? O perché il ministero della Salute rimborsi al datore di lavoro le spese sanitarie sostenute per il proprio dipendente all'estero, pratica per la quale potevano trascorrere anche 240 giorni? O ancora per conquistare il riconoscimento di vino a indicazione geografica tipica, che fino all'altro ieri arrivava dopo sei mesi? Un taglio netto dei tempi dei procedimenti delle pub-

bliche amministrazioni. E se non nelle sedi centrali, c'è da giurare che negli uffici periferici neanche sappiano di questa rivoluzione. Così come la ignorano di certo i cittadini. Per quanto l'operazione sia nata proprio per loro, perché abbiano a che fare con una burocrazia che invece di traccheggiare faccia viaggiare veloci le pratiche, incalzata da dirigenti consapevoli che pagheranno di tasca propria il mancato rispetto dei tempi. Parola d'ordine: semplificare. Purtroppo, però, di semplice in questa operazione c'è ben

poco. Quando un anno fa nasce la manovra taglia-tempi, le procedure non sembrano all'apparenza complicate: le amministrazioni (tutte, comprese quelle locali) devono rivedere – limandola – la tempistica di conclusione dei loro procedimenti. Tutto deve essere pronto entro il 4 luglio di quest'anno. Altrimenti scatta la tagliola: le pratiche lunghe più di 90 giorni, vanno automaticamente chiuse in un mese. Solo otto amministrazioni hanno recepito il messaggio. Altre sette, seppure in ritardo, hanno pre-

parato i regolamenti con i nuovi termini, ma manca l'approvazione definitiva di palazzo Chigi. Il resto della pubblica amministrazione non si è accorto della scadenza o fa finta di nulla, pur sapendo che la tagliola è già scattata. Forse confida nel silenzio che ha avvolto l'operazione. E nell'incertezza su quali siano i termini da abbassare a trenta giorni. Perché il taglia-tempi ha generato un rebus sul quale si interrogano i giuristi. Figurarsi i cittadini.

Antonello Cherchi

Verso la riforma – Le partite aperte

Regioni al nodo trasferimenti

Il maxitaglio estivo pesa sul calcolo dei finanziamenti da garantire - SUL TAVOLO - Il problema reale è quello della distanza fra le aree del paese che dovrà passare per la perequazione

Chi paga? Mentre una pioggia di convegni sul federalismo fiscale si esercita sul tema nobile dei costi standard, la politica si scontra con questa domanda più brutale. I costi standard sono chiamati a muovere i primi passi nel 2014 per entrare a regime nel 2019, ma il federalismo delle regioni prevede un antipasto nel 2011 e un debutto ufficiale nel 2012. Per rispettare i tempi, però, c'è da decidere come si scioglie l'intreccio tra federalismo e tagli della manovra, e bisogna farlo in fretta. All'inizio di ottobre il governo ha accelerato, e ha concentrato in un decreto unico le regole sulle entrate e la disciplina sui costi, ma poi la macchina si è inceppata: regioni ed esecutivo si incontrano, ribadiscono le proprie posizioni, ma non si fa un passo in avanti e il parere obbligatorio dei governatori non arriva. È successo il 18 novembre, si è ripetuto il 24, ma non può continuare all'infinito. Lo scontro è, appunto, sul «chi paga» i tagli della manovra correttiva (4 miliardi nel 2011, 4,5 dal 2012). Secondo la legge approvata a luglio la sforbiciata non incide sui livelli di finanziamento garantiti dalla riforma, che dovranno pareggiare i trasferimenti prima della cura, ma nella

relazione tecnica della ragioneria spunta l'ipotesi opposta. Di qui il braccio di ferro fra la conferenza delle regioni e il governo. Un altro interrogativo interessa da vicino i contribuenti: la bozza di decreto legislativo che ha ottenuto il primo via libera del governo a inizio ottobre dà alle regioni la possibilità di aumentare progressivamente, fino a portarla al 3% (oggi il tetto massimo è l'1,4%), l'addizionale all'Irpef, ma con una clausola aggiunta in extremis si affretta a precisare che «il prelievo fiscale complessivo» non deve aumentare. Siccome è difficile pensare che sia lo stato a pagare - riducendo l'Irpef nazionale - le scelte dei governatori di aumentare l'aliquota sul territorio, la petizione sull'invarianza di pressione fiscale resta un principio in attesa di una definizione concreta. La partita è cruciale, perché si tratta di decidere come si garantisce dal 2012 il finanziamento di una torta da 100 miliardi, cioè le funzioni fondamentali delle regioni a statuto ordinario secondo il loro costo attuale. I dati, elaborati da Unioncamere del Veneto e centro studi Sintesi per il Sole 24 Ore, mostrano il conto presentato oggi da sanità, assistenza sociale, istruzione e inve-

stimenti nel trasporto pubblico locale. Il 31 dicembre 2011, secondo il calendario fissato dal governo, si chiuderanno i rubinetti dei trasferimenti statali (6,4 miliardi) e della compartecipazione alle accise sulla benzina (1,7 miliardi), e dovranno essere sostituiti da una quota dell'Irpef statale. A pareggiare i conti devono poi intervenire una compartecipazione delle regioni all'Iva e la perequazione. Le tabelle a fianco mostrano le due ipotesi in campo: nella prima il maxitaglio ai trasferimenti non incide sui livelli del finanziamento, come "garantito" dalla manovra correttiva, nella seconda invece interviene come ventilato dalla relazione tecnica della ragioneria. Le compartecipazioni devono essere fissate al livello che garantisce il finanziamento integrale in una sola regione (in entrambi i casi è la Lombardia), mentre per tutte le altre deve intervenire il fondo perequativo. Le elaborazioni mostrano due cose. Primo: la polemica rischia di ingigantire il problema del taglio ai trasferimenti, perché in ogni caso dovrà essere lo stato a mettere mano al portafoglio e pareggiare i conti. Se si tiene conto dei tagli ai trasferimenti, si abbassa la quota di Irpef ne-

cessaria a compensare l'addio all'assegno statale, e di conseguenza si alza (dal 21,1% al 25%) la fetta di Iva che deve entrare in gioco a garantire il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali nella regione-benchmark. In entrambi i casi non cambiano le dimensioni del problema reale, cioè quello delle distanze fra le regioni. La perequazione per assicurare il finanziamento delle attività al costo attuale vale tra i 38 e i 40 milioni di euro, e nelle regioni meridionali deve arrivare a coprire più di 19 miliardi su 27 di spesa complessiva, cioè il 70% del totale, mentre in quelle del Nord, dove Irap, Irpef e Iva sono più ricche, si ferma intorno al 25%. Più cresce la quota di spese garantite al debutto dalla perequazione, più aumentano i risparmi potenziali con l'introduzione dei costi standard, che rappresentano il vero cuore della sfida federalista. Restano tutte da costruire le modalità con cui si arriva alla fissazione dei prezzi giusti per ogni servizio, ma questa è un'altra partita. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianni Trovati

I parametri


Il costo storico delle funzioni fondamentali delle regioni a statuto ordinario e il ruolo della perequazione nel primo anno di applicazione con o senza tagli dei trasferimenti (valori in milioni di euro)

1 REGIONE PER REGIONE

Regione	Costo funzioni essenziali	Al netto dei tagli ai trasferimenti		Al lordo dei tagli ai trasferimenti	
		Fondo perequativo	% coperta dalla perequazione	Fondo perequativo	% coperta dalla perequazione
Abruzzo	2.910	1.849	63,5	1.918	65,9
Basilicata	1.148	756	65,9	780	67,9
Calabria	3.981	2.971	74,6	3.060	76,8
Campania	11.137	7.659	68,8	7.907	71,0
Emilia Romagna	8.194	2.537	31,0	2.815	34,4
Lazio	12.053	2.384	19,8	2.216	18,4
Liguria	3.506	1.761	50,2	1.869	53,3
Lombardia	17.744	0	0,0	0	0,0
Marche	2.873	1.345	46,8	1.434	49,9
Molise	721	505	70,1	522	72,5
Piemonte	8.961	3.670	41,0	3.907	43,6
Puglia	7.691	5.338	69,4	5.521	71,8
Toscana	7.210	3.134	43,5	3.352	46,5
Umbria	1.672	818	48,9	864	51,7
Veneto	9.710	3.528	36,3	3.740	38,5

2 LE GRANDI AREE

Il costo totale delle funzioni fondamentali e il fondo di perequazione al netto o al lordo dei tagli



Fonte: Unioncamere del Veneto - Centro studi Sintesi su dati Economia, Copaff e relazione tecnica

Tempi stretti

Governatori a caccia di un difficile recupero

“ - DALLA «CONFERENZA» - Bisogna trovare i margini per portare la trattativa comunque a conclusione - “ - L'ALLARME - Se ci tagliano tutte queste risorse resta ben poco da fiscalizzare - “ - PER IL MEZZOGIORNO - Sarà decisiva la riduzione delle differenze tra le capacità di prelievo

La trattativa tra Regioni e governo sui decreti attuativi del federalismo fiscale è congelata e a un passo dal fallimento. Pesano troppo sul buon andamento della partita le sforbicate effettuate dall'esecutivo sui trasferimenti alle casse regionali con la manovra estiva: poco più di 4 miliardi nel solo 2011. «Se ci tagliano tutte queste risorse cosa ci resta da fiscalizzare?», si chiede polemicamente il presidente della Basilicata, Vito De Filippo. E sulle stesse posizioni, al momento, ci sarebbero quasi tutti i suoi colleghi, con le sole eccezioni di alcune amministrazioni del nord, Piemonte e Veneto su tutte. Senza alcuni ammorbidimenti, allora, non ci sarebbero margini per trattare. I governatori, per questo, chiedono da giorni a gran voce un incontro con il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. Incontro mai avvenuto, mentre si susseguono le riunioni con Raffaele Fitto, titolare dei rapporti con le Regioni, e con Roberto Calderoli, ministro della Semplificazione. L'ultima di queste, lo scorso giovedì, ancora una volta non ha portato risultati concreti. La prossima, prevista per il prossimo mercoledì, potrebbe essere quella decisiva. Anche perché il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, si è detto pronto a recapitare alla controparte una proposta. La prima richiesta, come detto, è una revisione dei tagli presenti in manovra. «Il nostro obiettivo - spiega ancora De Filippo - è annullare completamente la riduzione. Una cosa di cui comprendiamo la complessità. In alternativa, quantomeno, vorremmo l'eliminazione della stretta sul trasporto, pari a 1,2 miliardi. Magari incamerando una quota delle accise su olio e benzina». Questa, secondo i governatori, sarebbe prima di tutto una necessità per i cittadini. La stangata prevista quest'estate, infatti, porterebbe seri problemi ai contratti di servizio dei treni e, di conseguenza, al livello delle pre-

stazioni rese ai pendolari. In aggiunta, sul piatto ci sono alcune modifiche nel merito dei decreti attuativi. Le Regioni, infatti, hanno recapitato ormai da qualche settimana al governo un elenco di quindici punti da emendare. Tutti sono importanti - spiegano - ma alcuni non sono prescindibili: «Vogliamo - dice Vasco Errani - sapere come si realizza la perequazione con i comuni, non ci convincono la manovrabilità dell'Irap connessa a quella dell'Irpef e la mancata fissazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni, noti come lea e leap». Aggiunge il governatore campano, Stefano Caldoro: «Per il Mezzogiorno saranno decisive la riduzione delle differenze tra le capacità fiscali delle diverse Regioni, i meccanismi di perequazione, la definizione dei costi standard». Il tempo, però, arrivati a questo punto è davvero poco. Dal 5 dicembre, infatti, in caso di mancata intesa il governo potrà procedere d'ufficio, portando direttamente in

parlamento lo schema di decreto legislativo, e provando ad anticipare i tempi di una possibile crisi. Un'eventualità che Errani vede così: «Da parte nostra abbiamo più volte detto che daremo comunque un parere. Bisogna trovare i margini per portare la trattativa a una conclusione». Visti i tempi dei lavori parlamentari, però, l'esito potrebbe non essere così scontato. I margini per inserire l'alleggerimento dei tagli per il 2011 nella legge di stabilità in Senato sono quasi inesistenti. «Ne siamo consci - spiega De Filippo -. E speriamo che si possa trovare qualche veicolo normativo successivo. Penso al milleproroghe». Secondo Caldoro, comunque, non tutto è perduto: «Abbiamo presentato le nostre proposte. Ci sono margini per arrivare a una soluzione, ogni momento di questa settimana potrebbe essere quello buono». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Latour

Verso la riforma – Il bilancio dei Comuni

Federalismo: conti in rosso nelle città

Con la cedolare e i nuovi tributi le entrate dei sindaci rischiano di essere inferiori a quelle attuali - PASSAGGIO CRUCIALE - Il riordino entra nella settimana decisiva mentre si attende la misura dell'aliquota sul possesso di immobili

Ola va o la spacca. Le sorti effettive del federalismo municipale e della cedolare secca sugli affitti si conosceranno per forza in questi giorni, perché per partire davvero nel 2011 la "tassa piatta" non può più attardarsi ai box. Il calendario approvato il 4 agosto scorso dal governo parla chiaro: entro domani dovrebbero emergere le fantomatiche «aliquote di riequilibrio», cioè le richieste che la futura imposta municipale propria sul possesso degli immobili dovrà avanzare ai contribuenti per pareggiare il gettito dei tributi destinati alla soppressione. Si tratta dei famosi «numeri» invocati a più riprese dai sindaci, che finora hanno negato il loro parere sul decreto in conferenza unificata proprio perché manca l'aliquota. A questo dato sono legate a doppio filo le chance della cedolare secca: non solo perché Imu e cedolare sono nello stesso decreto, e il tentativo dei finiani di staccare l'Irpef piatta sugli affitti per imbarcarla nella legge di stabilità si è scontrato nel «non possumus» della camera, ma soprattutto perché Imu e cedolare sono le due

gambe su cui il federalismo destinato ai comuni. Se manca una delle due, cade tutta l'architettura della riforma. A spiegare con chiarezza questi destini incrociati sono i numeri, che più delle stesse turbolenze politiche di questa fine d'anno contribuiscono a rendere azzardata la scommessa. Partiamo dall'aliquota mancante, cioè quella grazie a cui l'Imu dovrebbe pareggiare i conti con i tributi attuali del fisco municipale destinati a cedere il passo alla nuova imposta. Secondo gli ultimi dati elaborati dal dipartimento delle Finanze, sul possesso degli immobili in gioco ci sono 11,57 miliardi di euro, fatti di Ici (9,9 miliardi) e Irpef. Economia e commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff) hanno messo in fila le basi imponibili di tutti i comuni, e hanno calcolato che gli immobili destinatari dell'aliquota agevolata (pari a metà di quella ordinaria, e riservata al possesso degli edifici dati in affitto) sono poco meno del 40% del totale: su questa base, per pareggiare i conti con Ici e Irpef destinate al tramonto, serve un'aliquota ordinaria

del 10 per mille (cioè l'1%). Qui arriva il primo problema: balza all'occhio che le aliquote così concepite sono più alte di quelle dell'Ici (il tetto dell'ordinaria è al 7 per mille) e, anche se cambia la base imponibile, l'immagine "politica" dell'intera operazione rischia di non essere delle migliori: il federalismo, secondo i suoi fautori più accesi, deve abbassare le tasse, e un'aliquota più alta in questo contesto suona male. Questo fattore spiega il silenzio che la bozza di decreto legislativo approvata il 4 agosto scorso riserva all'imposta sul possesso, mentre si addentra nei dettagli del prelievo sulle compravendite. In quel caso (2% sulla prima abitazione, 8% negli altri casi) i giochi sono molto più semplici, il confronto con le tasse che si pagano oggi (registro, bollo, ipocatastali eccetera) è più sfumato e il dare-avere fra prelievi che scompaiono e imposta municipale che debutta, secondo i calcoli dell'Economia, è favorevole ai comuni per 500 milioni di euro. Il secondo nodo, altrettanto intricato, arriva con la cedolare secca. Qui la perdita di gettito è significativa, per-

ché lo sconto per i proprietari è sostanzioso: 20% invece dell'aliquota marginale, che per chi dà una casa in affitto si aggira oggi intorno al 30 per cento. La scommessa punta tutto sull'emersione del nero, che però è un'incognita e soprattutto non può essere immediata. La tabella a fianco calcola, sulla base dei dati della Copaff disaggregati per comune sulle basi imponibili per la nuova imposta, le somme che verrebbero a mancare in ogni capoluogo applicando la cedolare e la municipale con aliquote al 10 per mille (standard) e al 5 per mille (ridotta). Per recuperare terreno, oltre a scovare gli affitti fantasma i sindaci potrebbero alzare l'aliquota – fino al 3 per mille in più – ma proprio su questo punto si addensa il loro principale timore: quello di rimanere con in mano il cerino del tassatore chiamato ad azzerare i "doni" del federalismo fiscale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Cristiano Dell'Oste
Gianni Trovati



Il minor gettito derivante dai nuovi tributi municipali rispetto ai tributi attuali, in valore assoluto e in percentuale

N.	Città	Minor gettito rispetto ai tributi attuali		N.	Città	Minor gettito rispetto ai tributi attuali		N.	Città	Minor gettito rispetto ai tributi attuali	
		Millioni	%			Millioni	%			Millioni	%
1	Frosinone	10,8	46,6	33	Parma	41,1	30,4	65	Como	13,7	25,8
2	Lecce	25,2	41,8	34	Salerno	19,4	30,3	66	Catania	33,3	25,8
3	Avellino	9,2	37,5	35	La Spezia	13,9	30,3	67	Viterbo	7,7	25,4
4	Rieti	7,3	36,8	36	Cuneo	9,1	30,1	68	Pordenone	7,2	25,0
5	Pavia	16,7	36,5	37	Biella	7,3	29,9	69	Grosseto	9,8	24,6
6	Pesaro	16,8	36,1	38	Ancona	14,9	29,7	70	Forli	15,5	24,6
7	Sondrio	3,6	35,7	39	Lecco	9,1	29,5	71	Belluno	3,8	24,4
8	Vibo V.	3,5	35,4	40	Terni	12,3	29,5	72	Padova	35,9	24,4
9	Bergamo	25,1	35,3	41	Palermo	61,7	29,4	73	Isernia	1,8	23,5
10	Mantova	14,1	34,8	42	Vicenza	18,6	29,2	74	Trapani	5,4	22,9
11	Varese	16,3	34,7	43	Bologna	86,9	29,1	75	Udine	10,2	22,1
12	Pescara	23,3	34,4	44	Macerata	5,7	28,9	76	Verona	35,1	21,9
13	Nuoro	4,2	33,6	45	Piacenza	17,4	28,7	77	Siracusa	9,6	21,7
14	Prato	31,7	33,5	46	Pistoia	10,4	28,6	78	Genova	68,0	21,5
15	Lodi	8,0	32,8	47	Arezzo	12,4	28,4	79	Livorno	14,4	21,0
16	Vercelli	7,9	32,8	48	Rimini	28,6	28,1	80	Venezia	36,9	20,8
17	Alessandria	14,7	32,7	49	Reggio E.	26,1	28,0	81	Massa	7,3	20,5
18	Cosenza	7,8	32,6	50	Reggio C.	16,9	27,4	82	Crotone	2,5	19,8
19	Imperia	8,3	32,4	51	Rovigo	6,1	27,4	83	Brindisi	5,8	18,4
20	Modena	37,6	32,2	52	Benevento	5,8	27,4	84	Foggia	9,0	18,3
21	Caserta	12,1	32,1	53	Perugia	20,4	27,2	85	Bari	29,6	18,3
22	Catanzaro	7,6	32,0	54	Sassari	12,1	27,1	86	Aosta	3,5	18,3
23	Firenze	98,5	32,0	55	Oristano	3,1	27,1	87	Roma	298,0	16,3
24	Asti	10,5	31,9	56	Siena	11,5	26,9	88	Milano	152,0	15,8
25	Pisa	22,0	31,6	57	Lucca	12,1	26,9	89	Ravenna	11,8	14,4
26	Brescia	36,0	31,6	58	Caltanissetta	5,1	26,8	90	Torino	69,8	14,4
27	Matera	5,7	31,2	59	Treviso	12,8	26,7	91	Ferrara	8,7	14,2
28	Enna	2,7	31,0	60	Cagliari	21,7	26,4	92	Napoli	48,9	12,3
29	Cremona	12,4	30,9	61	Messina	17,6	26,2	93	Agrigento	2,1	11,8
30	Savona	10,0	30,8	62	Chieti	5,7	26,0	94	Taranto	5,6	8,7
31	Latina	14,2	30,6	63	Potenza	4,8	25,9	95	Ragusa	1,0	3,7
32	Ascoli P.	5,3	30,6	64	Novara	12,0	25,9	96	Teramo	0,4	2,2

Nota: la perdita di gettito è calcolata stimando i proventi della cedolare secca e calcolando l'Imu con aliquote tali da pareggiare a livello nazionale il gettito dei tributi che confluiscono nell'imposta. Per i capoluoghi non presenti nell'elenco i dati disponibili non consentono di effettuare stime

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati agenzia del Territorio, Copaff, dipartimento delle Finanze

I NUMERI**25,3 miliardi**

Supera i 25 miliardi il gettito dei tributi devoluti ai comuni (Ici, imposte di registro e ipocatastali, Irpef sui redditi fondiari e di locazione).

L'aliquota**10 per mille**

Un'aliquota base del 10 per mille consente di mantenere invariato il gettito attuale dei tributi che confluiranno nell'imposta municipale sul possesso di immobili (esenti le abitazioni principali e tassando ad aliquota dimezzata le case date in affitto).

Il divario**3,5 miliardi**

L'introduzione dei nuovi tributi municipali e della cedolare comporterebbe la perdita di 3,5 miliardi per i comuni, al lordo di eventuali "recuperi" legati alla tassazione Irpef di immobili non abitativi.

LE TAPPE**Il decreto**

Lo schema di decreto legislativo varato il 4 agosto prevede la cedolare sugli affitti e la nuova imposta municipale. Non è ancora stato approvato in via definitiva: manca, tra l'altro, il parere dei comuni

La cedolare

Per le persone fisiche che concedono in affitto abitazioni, il decreto consente di optare per la tassazione ad aliquota fissa del 20% sui canoni percepiti. La norma che ne prevede il debutto dal 2011 non è ancora in vigore.

Il registro

Dal 2011 la cedolare secca dovrebbe sostituire anche l'imposta di registro per i contratti di locazione "convenzionati" e dal 2014 anche per i contratti d'affitto a canone di mercato.

La nuova Imu

A partire dal 2014 il decreto prevede il debutto della nuova imposta municipale propria (Imu o Imp), che dovrà essere versata da chi vende immobili o da chi li possiede, escluse le abitazioni principali.

I tributi soppressi

L'Imu sostituirà – per gli immobili – l'Ici, l'Irpef e le addizionali sui redditi fondiari di edifici non locati, le imposte di registro, ipocatastali, di bollo, di successione e i tributi speciali catastali.

I trasferimenti

In caso di trasferimenti di immobili, l'Imu sarà l'8% del valore catastale (rispetto al 10% attuale), ridotta al 2% in caso di prima casa. Dal 2015 i comuni potranno modificare dell'1 o 2% l'aliquota base.

L'Imu sul possesso

L'Imu sul possesso sarà pagata da chi ha immobili e terreni, con esenzione per l'abitazione principale e aliquota dimezzata per le locazioni. L'aliquota non è ancora definita.

La dote mancante – Da Frosinone a Teramo

Più tasse e caccia al nero per recuperare 3,5 miliardi

Senza alzare le tasse, solo Napoli può raggiungere il pareggio. Per le altre grandi città, invece, le nuove imposte del federalismo municipale rischiano di tradursi in un gettito inferiore a quello derivante dai tributi oggi in vigore. Per rendersene conto, basta analizzare la situazione dei comuni capoluogo di provincia, riportati nella tabella a fianco. La percentuale misura la distanza tra i proventi delle imposte attuali e gli incassi relativi alla cedolare secca e l'Imu (si veda la scheda a destra). Di fatto, quasi tutti i capoluoghi registrano diminuzioni tra il 10 e il 40 per cento. Non si può parlare di una perdita in senso contabile, perché i tributi attuali – fatta eccezione per l'Ici – non confluiscono direttamente nelle casse locali. Ma

le conseguenze sono tutt'altro che teoriche. In pratica, quando il sistema sarà a regime, i sindaci potrebbero scoprire che i 25,3 miliardi di imposte assegnate ai comuni, in realtà, sono un po' meno. Quanto meno? Sul totale, la differenza di gettito può arrivare a 3,5 miliardi, al lordo di eventuali "recuperi" legati al fatto che negozi e uffici affittati continuano a seguire la tassazione ad aliquota marginale. Questi introiti, peraltro, saranno fuori dal campo della cedolare e potrebbero essere utilizzati in chiave di riequilibrio. I più penalizzati saranno i centri in cui ci sono meno compravendite immobiliari, gli affitti sono meno cari e le case valgono meno. Come dire: città di provincia e paesi di campagna. Tant'è vero che, secondo le elaborazioni delle Fi-

nanze, i comuni con meno di 50mila residenti generano, già oggi, un gettito pro capite che è circa la metà di quello dei centri oltre i 250mila abitanti. Per colmare il divario, i sindaci potranno far leva due strumenti. Primo: l'emersione degli affitti in nero, che nelle intenzioni del governo deve andare di pari passo con la cedolare. Un'operazione, però, che può funzionare solo dove il sommerso è elevato: a Napoli basterebbe far emergere metà del nero stimato per pareggiare i saldi, mentre a Roma e Milano, se anche venisse scovato il 100% delle irregolarità, rimarrebbe un divario di 25 e 50 milioni. Il secondo strumento a disposizione dei comuni è l'aumento delle aliquote dell'Imu sul possesso di immobili, che il decreto sul federalismo consente

di incrementare del 3 per mille. Anche qui, comunque, molto dipenderà dalle situazioni locali. A Torino, un incremento dello 0,5 per mille ridurrebbe il divario da 69 a 13 milioni, per compensare i quali dovrebbero emergere i due terzi degli affitti che oggi si stima siano in nero. Anche Milano e Roma potrebbero arrivare in pari con un mix di incremento fiscale e lotta al sommerso: operazioni altamente impopolari per i sindaci, ma tecnicamente sostenibili. A Genova, Firenze e Perugia, invece, l'operazione pareggio appare impossibile. E nei piccoli comuni il rapporto risulta ancora più sfavorevole. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sicurezza – Reati e Pil

La mappa del denaro sporco

Genova prima per indice di riciclaggio, seguita da Foggia e Gorizia

Genova, Gorizia, Arezzo, Udine, Imperia: cinque delle dieci province dove maggiormente sono stati individuati, dal 2005 al 2009, reati di riciclaggio si trovano – diversamente da quel che si sarebbe portati a credere – nel centro nord e nel nord del Paese e tre di queste sulla linea di frontiera. Se si considerano le prime 30, la presenza meridionale si limita a 11 aree (quattro della Calabria, tre della Puglia, due della Sicilia e due della Campania). In effetti la rilevazione dei reati di questo tipo (circa 2mila denunce all'anno) non coincide, sul territorio, con le zone dove la delinquenza preleva o ricava illegalmente reddito: in un luogo si estorce, si rapina, si presta denaro a usura e ci si associa per delinquere, mentre altre sono le aree dove si immette nei canali bancari e si investe in attività formali. Sono queste alcune delle indicazioni che si traggono leggendo i dati relativi ai reati di riciclaggio (si veda la tabella a fianco) contenuti nella ricerca sull'«Apporto della sicurezza pubblica alla creazione del Pil e del Bil» presentata al congresso dell'Associazione nazionale funzionari di polizia (Anfp). **L'evidenza del reato.** Occorre sottolineare che in questo tipo di delitti è solo l'attività investigativa e di contrasto a de-

terminare la formazione del dato: l'iniziativa può nascere in seguito a segnalazioni di operazioni anomale o sospette da parte degli istituti di credito oppure dalla prosecuzioni di indagini su altri reati cosiddetti "di primo livello" (come rapina, estorsione, furto, truffe, traffico di stupefacenti). Fatta questa premessa, dalla tabella a fianco si nota come, se si escludono Napoli e Catania, il fenomeno si concentra nelle aree metropolitane, da Roma a Genova, Milano, Torino, insieme a province dove è elevato il Pil procapite (come Modena, Cremona, Arezzo). In breve ben poco di quello che le cosche ricavano da estorsioni, traffici di droga, manipolazione degli appalti resta nelle province della punta dello stivale. Le 'ndrine calabre, ad esempio, quando si tratta di ripulire e d'investire, mettendo a valore il loro patrimonio illegale, si spostano: verso il centro nord e verso il nord est, verso il litorale adriatico e verso il triangolo industriale. **Effetto depressivo a sud.** Un effetto depressivo "al quadrato", dunque, sui territori meridionali. Da una parte è lì che subiscono colpi di maglio, gli imprenditori onesti di Reggio, Catanzaro, Cosenza, impediti nello sviluppo della cultura del prodotto e negli investimenti. Dall'altra parte, l'imposi-

zione di tangenti (che vanno alle cosche) e i tassi bancari più elevati (per il differenziale nel rating) si combinano con la fuga del reddito criminale verso i paralleli a nord della Calabria. In quali luoghi si riutilizzano, incrementandoli, i denari del crimine può essere documentato oggi con una evidenza statistica: i casi di riciclaggio denunciati dagli investigatori e la precisazione del luogo del commesso delitto. L'informazione si ricava dalle classifiche elaborate nella ricerca: inchieste avviate, nella maggior parte, dalle procure della Repubblica nelle regioni con le stimate (Calabria, Sicilia per lo più) e proseguite seguendo le tracce della ricchezza di 'ndrangheta e Cosa Nostra (oltre, ovviamente, della camorra anarcoide di Napoli e Caserta). L'approdo di queste investigazioni fornisce uno spaccato delle occasioni privilegiate: i grandi scali internazionali delle merci, le frontiere a ovest (Imperia) e a est (la Venezia Giulia), le aree industriali di crisi nel centro nord e del nord (rilevazione di industrie a prezzi di rottamazione). **Asimmetria.** Occorre chiarire un altro apparente paradosso: la netta asimmetria tra le province dove hanno maggior peso i riscontri di criminalità associata e mafiosa e le province

di maggior evidenza dei reati di riciclaggio e reimpiego di reddito criminale. Se fra le dieci province più segnate da reati associativi (416 e 416 bis del codice penale), traffico di droga, estorsioni, usura, attentati e così via, quattro sono siciliane, altrettante calabresi, una pugliese e una sarda, la situazione si ribalta per il riciclaggio. Non solo importanti centri industriali (Modena, Genova) territori di frontiera (Udine, Gorizia) ma anche tranquillissimi territori (Rieti, Pistoia) sono il punto d'arrivo (e di ripartenza) di indagini che hanno preso le mosse centinaia di chilometri più a sud. Una realtà pervasiva e che riceve evidenza se, e solo se, vi è una risposta istituzionale di qualità. Milioni di segnalazioni, sia di provenienza bancaria e sia da privati per gli obblighi delle norme perfezionate nel 2005, divengono procedimento penale se vi è una iniziativa. Essa comincia con una inchiesta penale e prosegue con approfondimenti mirati. Altrimenti l'enorme patrimonio informativo accumulato nelle banche dati resterà una mera virtualità. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Rossella Cadeo
Maurizio Fiasco

Organici e presidi – Un indice di dotazione

Forze in campo: «promossa» la distribuzione

Ai vari livelli di delittuosità sul territorio la risposta delle forze di polizia – almeno per quanto riguarda la distribuzione delle risorse – sembra adeguata, nonostante un 7% circa di "uomini" in meno (quasi 17mila) rispetto agli organici previsti. È questa un'altra indicazione della ricerca su «Sicurezza e pil» presentata in occasione del congresso dell'Associazione nazionale funzionari di polizia. «La sofferenza organica – osserva Enzo Letizia, segretario nazionale dell'Anfp - si fa sentire soprattutto perché viviamo in un periodo in cui non c'è una priorità specifica, ma una pluralità di fenomeni da contrastare, dalle tensioni sociali alla violenza negli stadi, dall'immigrazione clandestina alla criminalità organizzata alla microcriminalità». Oltre 8.200 presidi da nord a sud per un totale di quasi 221mila "operativi" tra poliziotti e carabinieri (173.190) e agenti della guardia di Finanza (47.486).

È a partire da questi numeri (aggiornati al maggio 2010 in base ai dati del ministero dell'Interno) che è stato possibile stilare una mappa dell'allocazione delle risorse di sicurezza pubblica nelle regioni. La quantità di personale in rapporto alla popolazione, la capillarità della logistica, la consistenza organizzativa media: questi i tre valori che concorrono alla graduatoria di sintesi. Ebbene nel primo parametro, è la Val d'Aosta la meglio dotata con oltre 63 agenti ogni 10mila abitanti, ma anche calabresi, friulani, liguri e molisani sono tutti oltre soglia 50. Nel secondo parametro spicca la Liguria (50 presidi ogni mille kmq) seguita da Campania, Lazio e Lombardia. Nel terzo parametro si evidenzia il Lazio (42 risorse per presidio) seguito da Campania, Puglia, Lombardia e Liguria (tutte oltre 30). La graduatoria di sintesi, ricavata dalla combinazione dei tre parametri mostra come nel lungo periodo si sia scelto «di allo-

care le risorse laddove la combinazione della delittuosità con le caratteristiche del territorio presenta maggiore esposizione al rischio». Ecco quindi che le più "protette" (indice da 700 a mille) sono le regioni di confine (Liguria, Friuli Venezia Giulia), quelle con le manifestazioni criminose più violente (Campania, Sicilia, Calabria) o con una maggiore concentrazione di attività industriali (Lombardia) o amministrative (Lazio). Caratteristiche montuose o distanza dalla rete viaria sembrano invece inversamente proporzionali ai livelli di dotazione di sicurezza pubblica: Basilicata, Umbria, Trentino Alto Adige e Abruzzo hanno tutti indici inferiori a 600. Quanto al Piemonte (indice 578) – osserva la ricerca – l'allocazione sembrerebbe razionale vista l'orografia, ma più problematica se si considera la concentrazione produttiva di un capoluogo come Torino. Mostrano un indice bas-

so anche Marche (626), Emilia Romagna (614) e Veneto (618) quando invece la vitalità del tessuto economico locale potrebbe dar luogo a una maggiore domanda di risorse di sicurezza pubblica. Quanto al reato di riciclaggio, essendo «un reato – osserva Letizia – che emerge solo con le attività di indagine, il contrasto è più forte dove maggiore è la presenza delle forze di polizia. Tanto che Liguria, Campania, Lazio e Lombardia sono le regioni in cui è stato scoperto il maggior numero di reati di questo tipo. Invece Piemonte, Emilia Romagna e Veneto (dove alti sono sia i redditi pro capite sia la propensione al credito, mentre basso è l'indice di dotazioni di forze di polizia) sono più permeabili al reimpiego di denaro sporco e al rischio di una silente infiltrazione delle varie mafie, non solo italiane». © RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUE GRAFICO




Le risorse a livello regionale

Le forze di polizia nelle regioni (personale effettivo e presidi) e punteggio in millesimi delle dotazioni

Legenda: **effettivi per 10mila abitanti**
strutture per 1.000 Km²

Punteggio:

- da 900 a 1.000
- da 700 a 900
- da 600 a 700
- da 500 a 600



Il confronto Governo-Autonomie

La guerra di posizione logora il federalismo

Cercare un «centralista» in parlamento, nelle regioni o nei comuni è come andare per tartufi nel deserto. Tutti vogliono il federalismo, tutti dedicano convegni e discorsi entusiasti alla «sfida del futuro» offerta dalla riforma, ma da quando si è trattato di passare ai fatti l'armonia è sfumata e le stecche sono quotidiane. Il decreto sul fisco regionale non riesce a strappare il parere, obbligatorio, dei governatori, e quello sulle entrate dei comuni, che porta con sé la cedolare secca sugli affitti attesa da milioni di contribuenti, deve ancora risolvere la questione fondamentale, quella dei numeri. Il tira e molla tra governo e amministratori locali, però, non può durare a lungo: per far partire davvero la tassa piatta sugli affitti siamo già in ritardo, l'ordalia del 14 dicembre sulle sorti della maggioranza si avvicina a grandi passi e il tempo, in questo caso, non è galantuomo. Ognuna delle "controparti" ha le sue ragioni, ma nessuna ha finora mostrato lo scatto decisivo per farle dialogare con le ragioni degli altri. Ora arriva l'ultima occasione per farlo, anche per far ricredere i tanti che, guardando il dibattito sulla riforma dell'università, pensano che il rapporto fra la politica e il merito dei problemi sia ormai solo casuale.

Burocrazia e semplificazioni

Taglia, taglia, taglia ma tutto resta com'è

Un taglio di qua, un taglio di là. La crisi invoca le sforbiciate. Ma le impongono anche la voglia di semplificazione e la riduzione degli sprechi. E così nascono il taglia-enti, il taglia-leggi, il taglia-carta, il taglia-tempi. Il legislatore pensa con una rasoia di riportare tutto all'ordine: di cancellare gli organismi inutili, di ridurre il consumo di carta negli uffici, di sfoltire la sovrabbondante normativa, di indurre le amministrazioni a essere più celeri nel disbrigo delle pratiche. Se per una volta ci riesce – è il caso del taglia-leggi – negli altri casi deve alzare bandiera bianca. Di fogli negli uffici ne circolano ancora parecchi. La partita del taglia-enti si è chiusa a fine ottobre e ancora nessuno sa quante strutture inutili siano scomparse. Il fondato sospetto è che sia andata come nel passato: tutti sono rimasti al loro posto. Del taglia-tempi le amministrazioni proprio non si sono curate. Neanche la minaccia di una super-riduzione dei termini di procedimenti le ha smosse. Ora molte pratiche devono essere chiuse in trenta giorni. Qualcuno se ne è accorto?

Storie – Semplificazioni mancate

I tempi incerti della burocrazia veloce

Risposte entro 30 giorni, se manca il regolamento: ma cittadini e uffici non lo sanno

Meno male che il fine di tutto dovevano essere i cittadini e il loro diritto di avere a che fare con pubbliche amministrazioni efficienti e trasparenti, dove i tempi di chiusura di una pratica siano certi e nel caso si scantonino si sappia con chi prendersela. L'elefantina burocrazia che si muove con la leggiadria di una farfalla. Forse non aveva in mente proprio questa similitudine, ma il legislatore che nel giugno del 2009 ha scritto la norma taglia-tempi voleva di certo favorire tutti noi, fare in modo che da lì a un anno la conclusione dei procedimenti fosse più veloce. Per raggiungere l'obiettivo non è stato lasciato nulla al caso, compreso lo spauracchio che se gli uffici – tutti, dal centro alla periferia - non si fossero adeguati avrebbero subito una super-riduzione dei tempi, che sarebbero automaticamente scesi a trenta giorni. Un mese per portare a termine procedimenti che finora di mesi ne hanno richiesti sei, quando non dodici. Risultato? Solo otto amministrazioni hanno varato i regolamenti con le nuove tempistiche e altre sette li hanno predisposti, ma senza ancora aver raggiunto il traguardo. Per il resto, buio assoluto. E dal 5 luglio scorso, data in cui è scaduto l'anno concesso dalla riforma per correre ai ripari, la tempistica di molti procedimenti di tutte le amministrazioni inadempienti è cambiata: di colpo si è ridotta a 30 giorni. Ovviamente, nessuno ne ha informato i cittadini. E, spesso, neppure gli uffici ne sono consapevoli. Ma non è il solo lato oscuro della vicenda. Per cercare di ricostruirla bisogna fare un passo indietro. A quando, l'articolo 7 della legge 69 del 2009 sullo sviluppo economico e la semplificazione ha voluto rendere più facile la vita di chi si presenta agli sportelli pubblici per chiedere un documento, un certificato, un'autorizzazione. Sugli obiettivi della riforma non ci sono dubbi. A cominciare dal titolo dell'articolo («certezza dei tempi di conclusione del procedimento») e dagli effetti che preannuncia, visto che la nuova disposizione va a modificare la legge 241 del 1990, quella che ha svecchiato la Pa, rendendo i cittadini meno sudditi della burocrazia grazie all'introduzione del diritto di accesso, del responsabile del procedimento, dell'obbligo per le amministrazioni di individuare una tempistica chiara per ciascuna pratica. La riforma dell'anno scorso voleva, in buona sostanza, far accelerare le amministrazioni. Obiettivo da raggiungere con la predisposizione di due regolamenti: uno dove indicare i termini inferiori

a 90 giorni e un altro quelli compresi tra 90 e 180 giorni. Proibito andare oltre sei mesi. Termine tassativo per portare a termine la ricognizione e il taglio: il 4 luglio 2010. Dopodiché sarebbe scattato l'effetto tagliola: le pratiche che prima del 4 luglio si chiudevano in più di 90 giorni, sarebbero scese automaticamente a 30 giorni. Senza appello. Di fatto, il 5 luglio solo il ministero della Difesa, l'Agea (l'agenzia per le erogazioni in agricoltura) e l'agenzia delle dogane avevano riscritto la tempistica dei loro procedimenti. Qualche giorno dopo sono arrivati i regolamenti della Funzione pubblica, della presidenza del consiglio, dell'Enac (ente per l'aviazione civile), del garante per le comunicazioni e il primo settembre quello dell'Aifa (agenzia italiana del farmaco). Tolti i "magnifici" otto, il resto della pubblica amministrazione è rimasto imprigionato nella tagliola. Poco cambia che alcuni non abbiano ancora mosso un dito e che in altri casi, invece, il regolamento (o i regolamenti) siano già stati scritti e ora stiano affrontando i vari passaggi. Per entrambe le tipologie, infatti, è previsto il parere del consiglio di Stato, ma quando si dettano tempi superiori a 90 giorni, è necessaria anche l'approvazione preliminare e definitiva del consiglio dei ministri. La

sostanza, comunque, non cambia: il ritardo si paga con la riduzione dei procedimenti sopra i 90 giorni a 30. Ma, a ben vedere, la "punizione" è più virtuale che reale. A iniziare dal fatto che l'effetto tagliola è passato in sordina. Presa coscienza della novità, si sarebbe però indotti a pensare che sia facile individuare i nuovi termini super-ridotti e presentarsi negli uffici esigendo risposte immediate. Basta prendere i vecchi regolamenti, vedere i termini superiori a 90 giorni e abbassarli a 30. Purtroppo, però, il calcolo non è così lineare. E affrontando la questione ci si rende conto come la burocrazia, anche quando propone di semplificarsi, riesca a costruire dei veri e propri rompicapo. L'articolo 7 della legge 69 ha, infatti, espressamente previsto che la tagliola non scatti per quei termini che, per quanto superino i 90 giorni, sono però previsti da leggi. E questo per una questione di gerarchia delle fonti, perché un regolamento non può modificare quanto stabilito da una legge o da un decreto legislativo. Salva, dunque, la tempistica indicata con questi ultimi tipi di atti. Che rappresenta una parte consistente dell'operazione taglia-tempi. C'è però il problema di dove collocare i termini stabiliti con Dpr: di là fra i sopravvissuti o di qua tra i tagliati

a trenta giorni? La questione ha aperto un dibattito giuridico e gli orientamenti non sono univoci. Se si salvano anche i Dpr, l'effetto ghigliottina si riduce a ben poca cosa. In ogni caso, è di tutta evidenza che prima che di cittadini, il tagliatempo è affare di fini giuristi. Sull'onda delle deroghe certe o presunte, finiscono per afflosciarsi anche le sanzioni previste per gli uffici che non rispettano i tempi, per i quali può scattare la condanna al risarcimento del danno provocato dal ritardo. L'amministrazione può poi rivalersi sul dirigente colpevole, sospendendolo dal servizio e privandolo dello stipendio da un minimo di tre giorni a un massimo di tre mesi, a seconda dell'importo del risarcimento. Già la direttiva che la Funzione pubblica ha emanato a gennaio per spiegare agli uffici come gestire il taglio dei tempi ha offerto al dirigente più di un appiglio: la responsabilità scatta, infatti, solo se il ritardo dei procedimenti è grave e ripetuto e non contano gli «episodi sporadici e occasionali» di pratiche tenute nel cassetto più del previsto. Ora, per di più, gli uffici possono anche farsi scudo della poca chiarezza su do-

ve e come applicare la tagliola. Insomma, se il cittadino intende avvalersi della nuova semplificazione (si fa per dire) è meglio che si presenti allo sportello con uno stuolo di giuristi. E neanche alle prime armi. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonello Cherchi

Numeri e date

90 giorni

Le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto predisporre un regolamento con l'indicazione dei tempi di conclusione dei procedimenti inferiori a 90 giorni.

180 giorni

È il tempo massimo per chiudere una pratica. Con un regolamento ad hoc le amministrazioni dovevano indicare i termini dei procedimenti compresi tra 90 e 180 giorni.

4 luglio

Per mettersi al passo con la nuova tempistica più snella le amministrazioni avevano a disposizione un anno: avrebbero dovuto preparare i regolamenti entro il 4 luglio scorso.

30 giorni

Per le amministrazioni che non hanno preparato i regolamenti (quasi tutte), dal 5 luglio è scattata la tagliola: i termini superiori a 90 giorni sono automaticamente scesi a 30.

8 promossi

Sono otto le amministrazioni che entro il 4 luglio (o subito dopo) hanno snellito la tempistica dei loro procedimenti e i cui nuovi regolamenti sono già operativi.

7 rimandati

Altre sette amministrazioni hanno preparato i regolamenti, che però sono ancora in itinere e aspettano il sì definitivo.

E-government – Le modifiche in arrivo

Il governo accelera sul decreto per la Pa digitale

Il codice dell'amministrazione digitale si appresta a un nuovo profondo lifting. Giovedì scorso le commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato hanno espresso il parere sul decreto legislativo che, sulla base della delega contenuta nella legge 69 del 2009, riforma varie parti del Cad. A questo punto manca solo il sì definitivo di Palazzo Chigi. Le intenzioni della Funzione pubblica sono di inserirlo all'ordine del giorno del consiglio dei ministri già questa settimana. L'obiettivo della riforma, che coinvolge tutte le amministrazioni, è di dare una scossa agli uffici pubblici, che a cinque anni dal varo del codice non sono ancora riusciti a virare in modo netto verso il mondo digitale, dal quale ci si a-

spetta aumento di efficienza e risparmi di spesa. Si è, insomma, a metà del guado a causa dell'inerzia delle amministrazioni e della scarsità delle risorse. Se sul secondo aspetto la riforma non può far nulla, data la situazione di crisi, per il secondo, invece, agisce sulla leva degli incentivi agli uffici che si dimostreranno virtuosi, concedendo, a esempio, la possibilità di riutilizzare, almeno in parte, i risparmi ottenuti attraverso il ricorso alle tecnologie digitali. Al contempo viene rafforzato il sistema di sanzioni nei confronti delle amministrazioni riottose. A beneficiare di un passaggio pieno e completo all'e-government saranno non solo i conti pubblici – per via dei risparmi: si pensi al taglio della carta o alle minori spese di corrispon-

denza – e le organizzazioni delle singole amministrazioni, che ne guadagneranno in fluidità e speditezza, ma anche i cittadini e le imprese che con gli uffici pubblici hanno a che fare quasi quotidianamente. A tale proposito viene, per esempio, previsto che la possibilità riservata a cittadini e aziende di utilizzare le nuove tecnologie per interagire con la pubblica amministrazione sia estesa anche nei confronti delle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico. Inoltre, si chiede che i cittadini possano usare nei rapporti con la Pa anche la casella di posta elettronica certificata personale e non solo la Pec rilasciata dalla Funzione pubblica (la cosiddetta Cecipac). Resta il nodo dell'at-

tuazione della riforma, la quale, in un gioco di scatole cinesi, rimanda a ulteriori decreti, per i quali spesso non è prevista una data di emanazione. Un modo di procedere stigmatizzato dalla Camera e dal Senato, che ha chiesto al governo di essere più preciso. Si eviterà così – ha sottolineato la commissione Affari costituzionali di Montecitorio – «un'inammissibile attuazione frammentaria e disorganica» delle novità, con «conseguenti complicazioni, diseconomie e incertezze per i cittadini, le imprese e le stesse pubbliche amministrazioni». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonello Cherchi

I passaggi

La delega

La legge 69 del 2009 ha affidato al governo la delega per riformare in alcune parti il codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005).

L'iter

Il Dlgs è stato approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri il 19 febbraio. È poi andato al consiglio di Stato e alle commissioni parlamentari, che hanno licenziato il testo giovedì scorso. Ora manca solo l'approvazione definitiva di Palazzo Chigi.

Gli obiettivi

La riforma si propone di completare il processo di digitalizzazione della Pa avviato cinque anni fa.

Ricerca – La maggior parte delle risorse sarà destinata alla creazione di nuove aggregazioni pubblico-privati

Ai distretti del Sud 900 milioni

Sbloccati i fondi Ue per i poli tecnologici di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

Dopo l'approvazione del piano per il sud, arrivano i fondi per rilanciare i distretti tecnologici delle quattro regioni «convergenza». Con un'iniezione di oltre 900 milioni di euro il ministero dell'Università ha sbloccato le risorse europee dirette a Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per rafforzare i migliori modelli di partnership pubblico-privato e sostenere la nascita di nuove unioni. Una dose massiccia di capitali che contribuirà ad alzare il livello d'impiego dei fondi Ue 2007-2013, la cui spesa è al momento ferma sotto la soglia del 10 per cento. La fetta maggiore (526 milioni) del budget sarà veicolata verso la creazione di nuovi distretti o aggregazioni che si andranno ad affiancare ai dieci poli tecnologici già operativi nelle quattro aree interessate: dal Imast (ingegneria dei materiali compositi e polimerici) di Napoli al Dare (agroalimentare) di Foggia, dal distretto specializzato nel restauro dei beni culturali di Crotone al polo nanotech di Catania. Sui poli esistenti le intenzioni del Miur sono chiare: potenziare solo i migliori modelli di aggregazione pubblico-privato, capaci di

sviluppare la collaborazione tra grandi e piccole imprese su progetti innovativi. La selezione dei distretti da rafforzare avverrà infatti attraverso l'esame di piani di sviluppo strategico di durata almeno quinquennale, abbinati a specifici progetti di ricerca, sviluppo e formazione. «I poli fortemente radicati sul territorio - commenta Renato Ugo, presidente dell'Airi, Associazione italiana ricerca industriale - stanno producendo buoni risultati, altri invece appaiono come corpi estranei all'interno dei contesti di riferimento. Sarà fondamentale assegnare in modo selettivo le risorse, non più a pioggia come è stato fatto in passato». L'intensità degli aiuti comunitari prevede il cofinanziamento pari al 50% dei costi sostenuti per l'attività di ricerca industriale e del 25% di quelli legati allo sviluppo sperimentale. Il contributo aumenta del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole. Il costo di ogni singolo progetto dovrà essere compreso tra 5 e 25 milioni, con durata non superiore a tre anni. Sul fronte dei nuovi poli tecnologici, in Sicilia si sta lavorando alla progettazione di un distretto biomedico,

da affiancare a quelli già esistenti nel campo dei micro e nanosistemi, nell'agrobio e pesca eco-compatibile, dei trasporti navali commerciali e da diporto. «La giunta - riferiscono dall'assessorato regionale alle attività produttive - dovrebbe dare il via libera anche al business plan per un nuovo distretto sull'energia». La Campania potrebbe affiancare all'unico distretto già operativo (ingegneria dei materiali) altri poli negli ambiti definiti strategici dall'accordo quadro stato-regione: aerospazio-aeronautica, edilizia sostenibile, Ict, materiali avanzati, risparmio energetico, salute dell'uomo e biotecnologie, sicurezza e ambiente, trasporti e logistica avanzata. In Puglia la maggior parte delle risorse (135 milioni su 225) andrà a potenziare i distretti già esistenti. «Il grado di maturità dei nostri quattro centri è diverso - spiega Davide Pellegri, direttore dell'area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione -: stiamo cercando di creare a livello regionale un sistema di valutazione per misurare concretamente l'efficacia di questo modello di ricerca». In Calabria, in-

vece, il grosso delle risorse (136 milioni su 160) è focalizzato sulla creazione di nuovi distretti tecnologici. «Stiamo cercando di identificare una serie di poli di innovazione - spiega il dirigente generale Massimiliano Ferrara -: dai trasporti ai beni culturali, dalle energie rinnovabili alla salute. Gli ambiti che otterranno i finanziamenti dovranno essere gestiti in una logica di mercato per valutare l'effettiva redditività delle attività svolte». La graduatoria degli studi di fattibilità dei nuovi distretti verrà determinata sulla base di una serie di caratteristiche individuate dal Miur: spiccata vocazione internazionale, interesse per il sistema delle imprese, elevato impatto economico sul territorio. Dal 16 dicembre al 15 febbraio saranno raccolti i progetti. Poi si aprirà l'istruttoria. «È auspicabile - conclude Renato Ugo - una valutazione trasparente e tempestiva, che consideri i progetti in un'ottica nazionale, per non replicare esperienze già presenti nel resto del paese». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Barbieri

Riforma degli incentivi – In settimana la bozza del Dlgs all'esame del Consiglio dei ministri

Semplificazioni su misura per le Pmi

Il lungo cantiere per la riforma degli incentivi alle imprese è praticamente chiuso. La bozza di decreto legislativo, con la quale il governo attuerebbe la delega contenuta nella legge sviluppo del 2009, prova a semplificare il sistema abolendo 31 vecchie norme e introducendo tre macrocategorie: meccanismi automatici come «bonus fiscali, crediti d'imposta e voucher, per la promozione degli investimenti delle imprese di minore dimensione»; procedura valutativa per «progetti che perseguono obiettivi selettivi di avanzamento tecnologico o comunque di rafforzamento competitivo del sistema produttivo»; negoziazione, infine, «per il sostegno di grandi programmi d'investimento» (oltre i 20 milioni). Sono previste semplificazioni ad hoc per le Pmi che presentano domanda e

che hanno bisogno di erogazioni in tempo rapido. Il Dlgs, secondo quanto preannunciato dal ministro dello Sviluppo economico, dovrebbe approdare al Consiglio dei ministri questa settimana. Si tratta di una cornice di riferimento che andrà poi riempita di contenuti e, soprattutto, di risorse. Di certo la filosofia è in linea con il rilancio del credito di imposta e del fisco di vantaggio preannunciato venerdì scorso dal ministro dell'Economia Giulio Tremonti durante la presentazione del piano Sud. La riforma elaborata dopo diversi mesi dal ministero dello Sviluppo riserva alcuni passaggi alle pmi. «Nell'attuazione degli interventi sono previste riserve di fondi in favore della micro, piccola e media impresa, il cui ammontare è fissato tenendo conto degli obiettivi e dei potenziali destinatari degli

interventi». L'articolo 13, poi, prevede che, in sede di presentazione della domanda di accesso, per le Pmi l'articolazione degli investimenti avvenga «per voci di costo aggregate» e si proceda con «adozione di modulistica e schemi semplificati». In sede di presentazione delle richieste di erogazione, invece, «qualora sia prevista l'erogazione in un'unica soluzione», per le Pmi sarà possibile «richiederla in due quote». «Qualora siano previste più quote a Sal» (avanzamento lavori, ndr), scatta la «previsione per le pmi di un numero di quote erogabili doppio rispetto alle altre imprese». Riguarda le piccole imprese anche l'articolo 20 della bozza di Dlgs, che prevede sconti per quelle di nuova costituzione. Non mancano, però, osservazioni da parte del mondo imprenditoriale. Confindustria ad esempio si

aspetta, al di là della cornice, un'indicazione puntuale sulla possibilità di convogliare fondi europei poco o mai utilizzati dalle Regioni (Fesr e Fse) sul credito d'imposta per investimenti e occupazione. Un "tesoretto" stimato in circa 7 miliardi. Sono giunti rilievi da Rete Imprese Italia che sottolinea, tra gli altri aspetti, i limiti di una riforma che riguarda solo gli incentivi ministeriali e non quelli regionali. Tra le critiche, anche la mancata creazione di un Fondo unico per gli incentivi (che favorirebbe un'assegnazione di risorse stabile negli anni); l'esclusione, tra le agevolazioni, dell'innovazione di tipo organizzativo; la decisione di abrogare l'estensione a commercio e turismo della legge 488 lasciando in vigore solo quella per il settore industriale.

Carmin Fotina

I numeri della razionalizzazione

Gli incentivi

3

La bozza del decreto legislativo con la quale il governo dovrebbe attuare la delega prevista nella legge sviluppo del 2009, semplifica il sistema degli incentivi abolendo 31 vecchie norme e introducendo tre macrocategorie: meccanismi automatici (bonus fiscali, crediti d'imposta e voucher); procedura valutativa; negoziazione (per il sostegno di grandi programmi d'investimento).

Il tesoretto

7 miliardi

Confindustria si aspetta un'indicazione puntuale sulla possibilità di convogliare anche fondi europei poco o mai utilizzati (Fesr e Fse) sul credito d'imposta per investimenti e occupazione. Si tratta di un tesoretto il cui ammontare è stimato in circa 7 miliardi. Rete Imprese Italia critica, invece, la mancata creazione di un Fondo unico per gli incentivi e chiede che siano considerati anche gli aiuti regionali.

Agevolazioni – Le tre aree di attività interessate riguardano l'innovazione, lo sviluppo di rinnovabili e la realizzazione industriale di programmi di ricerca

Per gli incentivi al Sud è l'ora delle domande

Dal 9 dicembre via alle prime richieste telematiche per i bandi del ministero dello Sviluppo economico

Parte il 9 dicembre prossimo la corsa per ottenere i nuovi incentivi per il Sud del ministero dello Sviluppo economico. La nuova "488" - in realtà il regime d'aiuto è differente, non solo per il nuovo riferimento di legge - sta per essere testata sul primo effettivo banco di prova: l'assegnazione di 500 milioni di euro, concentrata sulle quattro regioni "convergenza" del Sud (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). I passaggi L'invio delle richieste riguarderà - in questa tornata - i programmi d'investimento nel settore alimentare, delle biotecnologie e delle apparecchiature elettriche e non («altri obiettivi»). In questo caso, la gara scatterà il 9 dicembre (l'8 dicembre, data di scadenza naturale prevista dal Dm, è festivo). Alla stessa data doveva partire anche la gara per il settore energetico (produzione di beni legati al risparmio e alla produzione da fonti alternative) mentre dal giorno dopo (10 dicembre) sarebbe dovuto essere possibile inviare le istanze sull'industrializzazione dei risultati della ricerca (implementazione di piani d'impresa conseguenti ad un'attività di studio certificata). Queste ultime due scadenze sono state posticipate di un giorno ognuna - per consentire un'apertura "differenziata" - con comunicato del ministero (ma, secondo molti, servirebbe un decreto ad hoc e non un semplice avviso). In realtà, sarà determinante per l'accesso agli incentivi in ciascuna categoria il massimo tempismo: un po' come una pole position per poi accedere alla procedura di valutazione della domanda. Il bando destinato agli investimenti nel settore energetico ha una dotazione di risorse per un importo di 300 milioni di euro. Agli altri due interventi sono, invece, assegnati 100 milioni di euro ciascuno. In conformità a quanto previsto dal Dm 23 luglio 2009 (istitutivo del regime di aiuti in commento), i bandi hanno individuato delle specifiche priorità di assegnazione delle risorse. Il 60% dei fondi stanziati sono destinati alle imprese qualificabili di piccola e media dimensione, mentre un ulteriore 20% va alle im-

prese che presentano programmi di investimento relativi a unità produttive ubicate in un distretto produttivo e che, alla data di presentazione delle domande, aderiscano ad accordi di collaborazione con altre imprese appartenenti allo stesso distretto, o in favore di programmi proposti da imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi del Dl 5/09 (articolo 3, comma 4-ter). Per il bando relativo al sostegno degli investimenti nel settore energetico, la seconda priorità vale solo per le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete. Le riserve non utilizzate verranno, comunque, destinate alla generalità delle imprese partecipanti a ciascun bando. I requisiti Sempre all'atto della presentazione delle domande, bisognerà prestare particolare attenzione alla verifica del possesso di una serie di requisiti. Le imprese proponenti dovranno, in particolare, essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese, trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili (non essendo sottoposte a procedure con-

corsuali o in liquidazione volontaria) e operare già in regime di contabilità ordinaria (non è prevista la possibilità di optare per tale formula in un secondo momento). Sono sempre escluse le imprese in difficoltà finanziaria (per come individuate dal regolamento Ce n. 800/2008), quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea o che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal ministero. Tutti i potenziali beneficiari devono, inoltre, trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e con gli obblighi contributivi (e aver restituito agevolazioni successivamente recuperate dal ministero). © RIPRODUZIONE RISERVATA

Amedeo Sacrestano

Procedure – Il ceck-up sull'attuazione del Dpr 139/2010 che introduce il silenzio-assenso della soprintendenza sulle opere minori

Imprimatur paesaggistico a ostacoli

Il via libera semplificato abbrevia i tempi ma non alleggerisce il carico documentale - CORTO CIRCUITO - Quando l'ente preposto non è il comune, serve comunque una sua attestazione di regolarità urbanistica

Dallo scorso 9 settembre è divenuto operativo, nelle regioni a statuto ordinario, il regime semplificato dell'autorizzazione paesaggistica per le opere minori. Non è cosa da poco se si pensa che tra i vincoli all'attività edilizia quello paesaggistico è di gran lunga il più diffuso in tutto il territorio italiano: ne prende circa la metà, ivi compresi i centri storici o comunque i nuclei edilizi di importanza artistico - culturale, anche se situati nei semicentri o nelle periferie. In buona sostanza tutti gli assenti edilizi che coinvolgono l'esterno dei fabbricati, talora perfino quelli relativi a opere di semplice manutenzione ordinaria come la tinteggiatura delle facciate, possono essere condizionati dalla necessità di ottenere questa autorizzazione. La semplificazione coinvolge 39 tipi di interventi elencati nell'allegato al Dpr 9 luglio 2010, n. 139. Tuttavia c'è da chiedersi fino a che punto il nuovo procedimento sia davvero più snello rispetto a quello "ordinario", previsto dal Dlgs 42/2004 e quali ambiguità restino nel mancato coordinamento di questa norma non solo rispetto a quella – nuova di zecca – della Scia (la segnalazione certificata di inizio attività), ma anche rispetto allo stesso Testo unico dell'edilizia, di cui non recepisce né le modifiche sull'attività edilizia libera (il testo dell'articolo 6 del Dpr 380/2001), né le vecchie norme relative agli sportelli unici sull'edilizia. Tra le semplificazioni reali vi è senza alcun dubbio quella dell'iter del procedimento, ridotto a 60 giorni rispetto ai 135-150 giorni di un'autorizzazione ordinaria (si veda il diagramma a destra). Anche in caso di problemi nel corso dell'iter, dovuti a carenza di documentazione o impugnazione di pareri negativi, l'allungamento della procedura si contiene in tempi tutto sommato ragionevoli. Ma il nodo reale resta quello di altri tempi: quelli antecedenti alla presentazione della domanda. Innanzitutto, i tempi necessari al tecnico abilitato per redigere la scheda di relazione paesaggistica allegata al Dpcm 12 dicembre 2005, detta "semplificata" ma che in realtà tanto facile non è. La documentazione necessaria che va allegata è imponente: prevede il progetto, i riferimenti legislativi, le ortofoto dell'area, gli estratti delle mappe predisposte dai vari strumenti urbanistici comu-

nali, gli estratti degli strumenti di pianificazione paesistica quali P.P., P.T.C.P., P.U.R.T. che evidenzino il contesto paesaggistico e l'area dell'intervento, la documentazione fotografica dell'area coinvolta nelle opere. Poi ci sono le valutazioni stesse del progettista, che deve evidenziare gli elementi o le valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento e il contesto paesaggistico, gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera e le misure adottate per mitigare l'intervento. Insomma, per mettere un cancello, per pavimentare un accesso carrabile o per installare una tenda da sole su un negozio può essere necessario un piccolo "trattato" architettonico a firma di un operatore con notevole sensibilità ambientale. Ma non è finita: qualora a rilasciare l'autorizzazione non sia il comune, perché, per esempio, non è inserito negli elenchi di quelli che hanno «i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica» necessari, le cose si complicano. Infatti, il Dpr pretende che l'istanza sia corredata dall'attestazione «di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie», rilasciata dal co-

mune stesso. E qui rischia di crearsi un corto circuito: l'esame di conformità dell'intervento da parte del comune prevede l'autorizzazione paesaggistica e l'autorizzazione paesaggistica stessa prevede l'esame di conformità del comune. Tra l'altro, il fatto di non voler tenere ben separati i due iter (quello paesaggistico e quello per gli assenti urbanistici) è in stridente contrasto sia con la legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa (che impone alla Pa di non chiedere al cittadino documenti già in suo possesso), sia con lo spirito e la lettera dell'articolo 5 del Dpr 380/2001 che istituisce gli sportelli unici dell'edilizia, che avrebbero il compito di procurarsi direttamente gli assenti relativi ai vincoli, ivi compresi quelli paesaggistici. Infine, se il comune, o l'altro ente delegato, non rispetta i tempi burocratici prescritti, l'unico rimedio rimane un costoso ricorso al Tar, con eventuale, richiesta dei danni (comunque difficili da provare). © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Silvio Rezzonico
Giovanni Tucci**

Opere a iter leggero

- 01** | Incrementi volumetrici fino al 10%, max 100 mc (*)
- 02** | Demolizioni; demolizioni e ricostruzioni con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti (**)
- 03** | Apertura e modifica di finestre o lucernari, realizzazione o modifica di balconi, terrazze, lastrici solari, ringhiere e parapetti; chiusura balconi; coperture e intonaci (**)
- 04** | Rifacimento tetti anche con modifica inclinazione, realizzazione abbaini (**)
- 05** | Posti auto esterni o interrati con volume fino a 50 mc e relative rampe. Cancelli, recinzioni, o muri di contenimento
- 06** | Tettoie, porticati, chioschi fino a 30 mq; volumi tecnici fino a 10 mc
- 07** | Pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza fino a 4 m (**)
- 08** | Installazione climatizzatori, caldaie, parabole, antenne anche radiomobili (quest'ultime fino a 6 m altezza), serbatoi di Gpl fino a 13 mc (**)
- 09** | Pannelli solari fino a 25 mq superficie (*) (**)
- 10** | Interventi contro le barriere architettoniche (**)

Nota: (*) escluse zone A (centri storici e zone assimilate);

(**) esclusi immobili con vincolo storico-architettonico

Gli altri titoli

Difficile coordinarsi con Scia e Dl 40/2010

Il Dpr 9 luglio 2010, n. 139 cela tra le righe un'insidiosa duplicazione. Vi si afferma che, qualora a rilasciare l'autorizzazione non sia il comune e l'intervento sia soggetto a Dia (denuncia di inizio attività), occorre allegare alla richiesta di autorizzazione le «asseverazioni di cui all'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia». Si tratta, in altre parole, di duplicare una documentazione che può essere imponente e comprendere per esempio la dichiarazione del tecnico che asseveri di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente; i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori; gli assenti derivanti da altri vincoli (idrogeologico, servitù militari, eccetera), con eventuale convocazione di apposita conferenza di servizi; la dichiarazione del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e di quelle igienico-sanitarie ed eventuale parere Asl, l'eventuale pagamento di oneri concessori previsti e così via. Ciò può rendere la preparazione dell'istanza semplificata addirittura più complicata di quella prevista per l'autorizzazione paesaggistica ordinaria. Non è

poi dato di sapere se la prescrizione per la Dia valga anche per la neonata Scia (segnalazione certificata di inizio attività) che secondo l'orientamento ministeriale sostituisce la Dia anche in campo edilizio (ma non la Super-Dia). Peraltro, lo stesso ministero della Semplificazione, nota 16 settembre 2010, precisa che alla Scia va comunque allegata l'autorizzazione paesaggistica, se necessaria. Viceversa, il richiamo a questo tipo di documentazione allegata non dovrebbe valere per la comunicazione al comune con relazione tecnica per le opere di manutenzione straordinaria

prevista dal nuovo testo dell'articolo 6 del Dpr 380/2001, introdotto dal Dl 40/2010. Tuttavia, va ricordato che questo tipo di comunicazione vuole comunque l'allegazione delle «autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore». Quindi, in caso di vincolo paesaggistico su cui non decide il comune, un'opera edilizia per cui è prevista l'attività edilizia libera, in realtà pretende un'asseverazione del comune stesso di conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Quindi tanto libera non è. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte dei conti – Delibera per gli enti che non rispettano il patto di stabilità

Il divieto di assunzione si estende alla mobilità

Ribadita la natura sanzionatoria: la spesa non può aumentare

Il divieto di assunzione per gli enti che non rispettano il patto di stabilità si estende anche ai casi di mobilità in entrata. È questa la conclusione delle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo contenute nella deliberazione n. 53/Contr/2010. Negli ultimi anni la mobilità è stata al centro di diverse analisi a seconda della dimensione demografica degli enti locali. Da una parte si trovano gli enti non assoggettati a patto di stabilità che hanno avuto interpretazioni differenti da parte delle sezioni regionali di controllo sul considerare o meno la mobilità tra le cessazioni al fine di poter assumere dall'esterno. Il problema non si pone però per gli enti sopra i 5mila abitanti; questi ultimi applicano infatti il comma 557 della Finanziaria 2007 che non prevede delle limitazioni alle assunzioni, ma solo l'obbligo di contenere la spesa di personale entro il risultato raggiunto nell'anno precedente. Pertanto la questione su come considerare la mobilità, assunzione e cessazione, potrebbe costituire un falso problema. A meno che l'ente non abbia rispettato il patto di stabilità. In questo caso infatti scatta la sanzione prevista all'articolo 76, comma 4, del Dl 112/2008 convertito dalla legge 133/2008: in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale. Si tratta di una delle sanzioni più forti del nostro ordinamento tenuto conto che il divieto si estende anche alla possibilità di stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della norma. Va inoltre ricordato che con la deliberazione n. 605/2009 la Corte dei conti della Lombardia aveva affermato che la sanzione scatta fin dall'anno in corso quando il comune è a conoscenza che non rispetterà il patto fin da subito. La stessa

sanzione è inoltre prevista anche in caso di mancato rispetto delle disposizioni sul contenimento della spesa di personale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 78/2010. Unico spiraglio alla morsa particolarmente rigida imposta dal legislatore potrebbe quindi essere l'utilizzo della mobilità, la quale, se attuata temporaneamente in entrata e in uscita, potrebbe apparire neutra per il contenimento della spesa e quindi scampare al divieto. Non a caso il comune richiedente il parere faceva leva sulla deliberazione n. 21/2010 della sezione autonomie della Corte dei conti nella quale era tra l'altro indicato che la mobilità non genera alcuna variazione della spesa complessiva e quindi l'operazione è neutra per la finanza pubblica. Il fatto è che nel tempo il concetto di "divieto di assunzione" per chi non rispetta il patto è stato esteso a un più ampio principio di obbligo a carico degli enti di ridurre la spesa di personale. In tale ottica

quindi la natura sanzionatoria ha il fine di colpire direttamente l'ente interessato così da indurlo a non adottare alcuna scelta di incremento della spesa quale potrebbe essere la mobilità in entrata. Le conclusioni da parte delle sezioni riunite sono quindi inevitabili: il divieto di assunzione per chi non rispetta il patto di stabilità è assolutamente strumentale alla realizzazione dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 1, comma 557, della finanziaria 2007 e pertanto la sanzione si estende al caso della mobilità. Da ultimo, vale la pena di richiamare anche l'articolo 1, comma 47, della Finanziaria 2005, il quale, pur legittimando i trasferimenti dei dipendenti nelle amministrazioni assoggettate ai limiti per le assunzioni, di fatto crea un blocco per gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianluca Bretagna

SEGUE GRAFICO

La posizione delle sezioni riunite**IL QUESITO**

**Un comune chiede
un parere alla Corte dei conti**

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità, il divieto di assunzioni vale anche per la mobilità, in entrata e in uscita?

IL CASO PARTICOLARE

**Operazioni contestuali
sullo stesso profilo professionale**

Il comune fa presente che le operazioni di mobilità riguarderebbero lo stesso profilo professionale

**LA SOLUZIONE**

**Ci vuole reciprocità
e contestualità**

Posto che le operazioni in realtà riguardano tre enti e non sono contestuali il divieto riguarda anche la mobilità in entrata

Turn Over – Comuni fino a 5mila abitanti

I mini enti colmano anche i vecchi buchi

BOCCATA D'OSSIGENO - Secondo i giudici contabili il limite delle cessazioni «dell'anno precedente» non va interpretato in senso restrittivo

Gli enti non soggetti a patto di stabilità possono assumere personale a tempo indeterminato su tutti i posti non ricoperti derivanti da cessazioni di anni precedenti, purché rispettino il limite di spesa dell'anno 2004. La Corte dei conti a sezioni riunite interviene per risolvere l'annoso dilemma posto più volte dai comuni sotto i 5mila abitanti. La deliberazione n. 52/Contr/10 nel prendere in esame il comma 562 della legge finanziaria per il 2007 fornisce un'interpretazione senza dubbio di favore per le piccole realtà del territorio. Sono due gli obiettivi previsti dalla norma: il contenimento delle spese di personale rispetto a quelle relative all'anno 2004 e la possibilità di assumere a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni «complessivamente intervenute nel precedente anno». Quest'ultimo inciso ha comportato diverse interpretazioni da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti, ma anche dalla sezione autonomie stessa, che nel parere n. 8/Aut/2008 aveva affermato che tale espressione era da intendersi come riferita all'anno 2006, in quanto "precedente" all'entrata in vigore della norma. Alla luce di tale analisi si è diffusa la convinzione che le assunzioni fossero possibili nel rigido rispetto della definizione letterale; se non si procedeva in tal senso si sarebbe persa ogni possibilità di copertura futura per quel posto. Agli enti locali non soggetti a patto tale analisi è sempre andata particolarmente stretta. Se ad esempio un anno si ritardava un'assunzione perché si intendeva nella propria autonomia or-

ganizzativa portarla a termine negli anni successivi pur rimanendo nel rispetto del limite di spesa 2004, quale danno ci sarebbe stato per la finanza pubblica? Secondo le sezioni riunite limitare quindi le assunzioni al solo livello delle cessazioni avvenute nell'anno precedente potrebbe comportare un'indebita ingerenza nelle regole di organizzazione degli uffici che è riconducibile a materia riservata alla competenza legislativa esclusiva della Regione. Peraltro non va dimenticato che gli enti in esame sono di esigue dimensioni per cui la mancata assunzione anche di una sola unità di personale può avere notevoli ricadute sulla gestione. La conclusione è quindi quella più attesa: l'espressione «precedente anno» può riferirsi a cessazioni intervenute in precedenti

esercizi, ma non ancora ricoperte e come tali rifluite nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione. Un'occasione unica quindi per gli enti locali di piccole dimensioni che hanno pochissimo tempo per portare a termine eventuali processi di accesso. Potrebbe infatti anche per loro scattare dal 2011 la scure del turn-over del 20%. Mentre la questione è già stata inviata per una risoluzione unitaria alla sezione autonomie della Corte dei conti, ad oggi si rilevano diverse interpretazioni sull'argomento anche se, dagli emendamenti proposti nella legge finanziaria, sembra che possa prevalere il principio che il comma 562 è legge speciale e come tale continuerà, per gli enti non soggetti a patto, a disciplinare le regole. © RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVENTO

La Tia è una tariffa: vale il regolamento emanato in passato

La circolare 3/2010 del dipartimento per le Politiche fiscali, pur seguendo il solco delle precedenti interpretazioni ministeriali sulla Tia, rappresenta una novità non tanto per il sillogismo Tia 1 = Tia 2, ma soprattutto per la lettura delle leggi esistenti. È stato sostenuto che l'articolo 238 del Dlgs 152/2006 non è da ritenersi in vigore, perché manca il regolamento di attuazione che, tra l'altro, consente di determinare la tariffa. Questa impostazione contrasta con il dettato legislativo. L'articolo 264 del Dlgs 152 abroga il Dlgs 22/97 e precisa che in attesa dell'implementazione del comma 6, sopravvivono i decreti precedenti. Questa disposizione non significa che l'articolo 238 non è in vigore, semmai si limita a sterilizzare il 6° comma. La Corte costituzionale, nella sentenza 238/2009, riconosce che i Comuni, dopo il 30 giugno 2009 (ora 2010) potevano predisporre un proprio regolamento attuativo, riconoscendo implicitamente che quantomeno dal 30 giugno 2009 l'articolo 238 era in vigore. Purtroppo lo stesso legislatore, prima del parere della Consulta, ha confermato l'applicabilità dell'articolo 238, sia pure in presenza della lacuna regolamentare. Infatti, secondo l'articolo 33-bis della legge 31/2008, che ha stabilito una tariffa forfettizzata per il servizio di igiene ambientale nelle scuole statali, la stessa si applica in sostituzione di quella dell'articolo 238, confermando la validità di questa disposizione. È evidente quindi che il Dlgs 22/97 è stato abrogato a partire dal 29 aprile 2006 e che la Tia applicata da quella data in poi avrebbe dovuto essere quella di cui all'articolo 238, con i regolamenti preesistenti o con quelli stabili-

ti dai comuni dopo il 30 giugno 2010. Di fatto così non è stato per la disattenzione di gran parte della dottrina che però ha determinato una opinione operativa. Ma se dalle delibere comunali risulta sufficientemente chiaro l'intento del comune di liberarsi della Tarsu e di far gestire il servizio in maniera commerciale, allora l'indicazione dell'articolo 49 diviene un mero errore materiale, correggibile anche in fase di assestamento di bilancio. Più problematico il profilo giurisdizionale, non tanto per la sentenza 238 della Corte costituzionale, quanto per le pronunce 8313 e 14903/2010 della Cassazione a sezioni unite. Senza dubbio l'articolo 49 del Dlgs 22/97 rappresenta la prosecuzione di un tributo, ma è altrettanto vero che l'articolo 238 individua una tariffa di natura corrispettiva ed era applicabile fin dal 29

aprile 2006. Se in questi anni è stato indicato come fonte l'articolo 49 di un decreto abrogato, ci troviamo di fronte, coem detto, a un semplice errore materiale. Se è doveroso il rispetto per gli organi giurisdizionali, è altrettanto doveroso quello per le leggi, pur riconoscendo che nelle stesse esiste un margine di incomprensione il cui chiarimento o è demandato alla Cassazione o è eliminato dal legislatore, come è avvenuto anche con la circolare del dipartimento per le Politiche fiscali. Purtroppo, la questione non è ancora risolta ed è quindi necessario un riesame complessivo per evitare incomprensioni, disagi e aspettative da parte degli utenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Maggiore

Pubblico impiego – Enti locali tenuti all'adeguamento entro fine anno

Corsa ai regolamenti per il «via» alla riforma

Si parla di proroga ma Brunetta è contrario

Entro il 31 dicembre comuni, province, altri enti locali, regioni, enti regionali ed enti del Ssn dovranno adeguare i propri regolamenti di organizzazione alla legge Brunetta (Dlgs 150/2009). Entro lo stesso termine, sulla base della proposta che sarà avanzata dall'Organismo indipendente di valutazione, tutti gli enti dovranno adottare la nuova metodologia di valutazione delle performance di dirigenti, titolari di posizione organizzativa e dipendenti. Sempre che non arrivi una proroga, alla quale il ministro della Pubblica amministrazione è contrario, ma che viene sollecitata da molti, anche nella semplice forma di deliberazioni della commissione che determinano un allungamento del periodo transitorio. Alla base della possibile proroga vi è la constatazione che la maggioranza degli enti non sarà in condizione di rispettare il termine del 31 dicembre. Il Dlgs 150/2009 prevede che la mancata adozione della nuova metodologia di valutazione de-

termini come conseguenza l'impossibilità di erogare il trattamento accessorio collegato alle performance e che in caso di mancata regolamentazione delle fasce di merito si applicano quelle previste per lo Stato. Viene anche sottolineato, come ha fatto l'Anci, che il blocco della contrattazione limita le risorse che possono essere destinate alla incentivazione del merito, gettando ombre sugli effetti concreti della riforma. Inoltre, il blocco della contrattazione collettiva disposto per il triennio 2010/2012 dalla manovra estiva ha già determinato il rinvio del bonus di eccellenza e del premio della innovazione, del vincolo a che la parte prevalente del trattamento accessorio sia collegata alla incentivazione delle performance, della possibilità per gli enti di assumere decisioni motivate e unilaterali in caso di mancata conclusione delle trattative per il contratto decentrato e, secondo alcuni interpreti, della entrata in vigore del premio per l'efficienza. La competenza ad adottare

modifiche regolamentari è della giunta, ma la deliberazione deve essere preceduta dalla fissazione da parte del consiglio dei criteri generali. Quanto alle relazioni sindacali, non si deve né concertare né contrattare sull'intero regolamento. Stando alle norme contrattuali e assumendo che gli effetti della legge Brunetta sui contratti nazionali siano rinviati alla stipula della nuova intesa, l'informazione preventiva e l'eventuale concertazione si devono garantire sui criteri di valutazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative e sulle metodologie di valutazione di tali figure e dei dipendenti; mentre si deve contrattare sui criteri generali di valutazione dei dipendenti e sulla quantità di risorse da destinare alle singole fasce di merito. Le modifiche regolamentari devono individuare il numero delle fasce di merito (fermo restando che devono essere almeno tre) e il numero dei dirigenti e dei dipendenti da inserire. Il regolamento, in particolare negli enti di maggiore dimensione

e per evitare differenziazioni nella valutazione, può inoltre decidere che le fasce siano istituite per singole articolazioni di livello dirigenziale. Gli enti devono disciplinare il conferimento degli incarichi dirigenziali, recependo le limitazioni allo spoil system dettate dalla legge Brunetta, e stabilendo la quantità massima di dirigenti a tempo determinato. La sentenza della Corte costituzionale n. 324 ha stabilito sia la legittimità che l'applicabilità alle regioni e, quindi, anche agli enti locali. I regolamenti dovranno inoltre applicare le novità su procedure di mobilità volontaria, iter per l'adozione del programma del fabbisogno di personale, progressioni di carriera, territorializzazione dei concorsi, procedure interne di conciliazione per i contenziosi e individuare gli uffici competenti alla adozione dei procedimenti disciplinari per i dirigenti e per i dipendenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Arturo Bianco

SEGUE GRAFICO

I livelli di verifica

I PRINCIPI



- Le amministrazioni, su proposta dell'organismo indipendente di valutazione, si devono dare una specifica metodologia di valutazione ed essa deve essere conforme ai principi dettati dalla legge Brunetta
- Le componenti sono differenziate per i dirigenti e per i titolari di posizione organizzativa (per questi ultimi in forma più semplificata) e per il personale non dirigente

LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI



- La realizzazione degli obiettivi di performance organizzativa e il concreto apporto garantito
- Il raggiungimento degli obiettivi di performance individuale
- Le competenze professionali e quelle manageriali e la capacità di sapere valutare in modo differenziato i propri collaboratori

LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE



- L'apporto al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa della struttura e di quelli individuali
- Le competenze tecniche
- I comportamenti organizzativi

Chi dà i voti – Il Dlgs 150/2009 fissa alcuni requisiti di carattere generale

Gli organismi di valutazione sempre formati con esterni

ISTITUTO DI VIGILANZA - Competenti per la nomina il sindaco o il presidente della provincia Dalla Civit le indicazioni sulle incompatibilità

I componenti degli Organismi indipendenti di valutazione devono essere pochi, pienamente autonomi da partiti e sindacati e avere una elevata qualificazione. Questi i requisiti imposti dal Dlgs 150/2009 per individuare i perni della riforma Brunetta che prendono il posto degli attuali nuclei di valutazione. Il nuovo organismo ha ricevuto una serie di compiti di grande rilevanza e responsabilità. Negli enti locali devono però essere definiti dal regolamento di organizzazione: non sono direttamente applicabili ai comuni, alle province e alle regioni le norme di dettaglio sul loro funzionamento. Gli Oiv devono valutare le performance organizzative, quindi esprimere un giudizio sull'andamento dell'ente e delle sue articolazioni. Devono proporre al vertice politico la valutazione dei dirigenti,

una volta che il regolamento avrà deciso se limitare questo compito solo ai dirigenti di vertice o estenderlo a tutti. E inoltre devono proporre alla giunta la nuova metodologia di valutazione di dirigenti e personale. Sono poi chiamati a coordinare l'applicazione della legge Brunetta, a vigilare sul rispetto delle norme dettate per la trasparenza delle informazioni sulla valutazione e ad accertare le condizioni di «benessere organizzativo» dei dipendenti. Sono poi tenuti a denunciare i casi di illegittimità alla Corte dei conti. Le amministrazioni, in particolare quelle medie e piccole, devono decidere se dare vita agli organismi in forma singola o associata. L'esperienza dei nuclei di valutazione fa ritenere preferibile l'esperienza associativa. Nella valutazione della Commissione nazionale per la integrità, la

trasparenza e la valutazione (Civit), anche negli enti locali come nello Stato il numero dei componenti deve essere di uno o tre. E la composizione deve essere mista o esclusivamente esterna, avendo cura di scegliere questa se il componente è uno. Rispondendo a quesiti posti da comuni, la Civit è tornata indietro rispetto a questa tesi perché ha giudicato incompatibile la presenza del segretario e del direttore generale, che poi sono gli unici soggetti interni che possono farne parte. Una conclusione discutibile, sia per l'assenza di una previsione legislativa, sia per la diminuzione della autonomia che il legislatore ha lasciato agli enti sia, soprattutto, in termini di opportunità e utilità. Il soggetto competente alla nomina dell'Oiv è il sindaco o il presidente della provincia, mentre il regolamento deve

prevedere le caratteristiche che i componenti devono avere, le procedure e la durata. Di sicuro non possono avere in corso o avere avuto negli ultimi due anni incarichi direttivi in partiti politici o in organizzazioni sindacali o rapporti di collaborazione con tali soggetti. La Civit ha previsto per le amministrazioni statali e, d'intesa con l'Anci, per i singoli enti, che i componenti, oltre al rispetto del principio delle pari opportunità, abbiano una elevata qualificazione professionale. Spetta ai singoli enti invece deciderne altri, quali l'esclusività o l'età media. Le principali opzioni per la durata sono o quella di stabilire un periodo fisso o di farlo coincidere con la durata del mandato di sindaco o di presidente della provincia. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il «piano» – Dal 1° gennaio

Fissare gli obiettivi è il primo passo

Tutta l'attività degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni, dal 1° gennaio 2011, si dovrà impennare sulla performance organizzativa dell'ente e sulla performance individuale dei dipendenti e dei dirigenti. Componenti di cui si dovrà tener conto nella valutazione delle attività del personale e dei dirigenti. La legge Brunetta tenta così di dare una "strigliata" alle Pa, perché comincino a utilizzare il metodo della programmazione, ma anche a dipendenti e dirigenti, perché una parte del loro trattamento economico sarà collegata al raggiungimento sia degli obiettivi individuali sia di quelli complessivi dell'ente e/o degli uffici. Le amministrazioni si devono dare uno specifico documento, il piano delle performance, che colleghi gli obiettivi politico-programmatici strategici con i compiti delle amministrazioni, gli indicatori della sua condizione e gli obiettivi assegnati ai singoli dirigenti. Gli enti locali sono impegnati a trasferire questi contenuti negli strumenti di programmazione, in particolare nel programma esecutivo di gestione e nel piano dettagliato degli obiettivi. Gli enti devono prevedere e disciplinare, in applicazione ai principi del Dlgs 150/2009, le varie fasi del ciclo di gestione delle per-

formance. In primo luogo, l'assegnazione degli obiettivi, che devono essere collegati all'attribuzione delle risorse necessarie: il legislatore specifica i requisiti minimi, tanto che gli obiettivi che non rispettano i vincoli non possono legittimare l'erogazione di benefici economici. Le modifiche al regolamento di organizzazione devono seguire uno specifico iter. Vanno fissati i tempi, le sanzioni per gli inadempienti, le regole per la eventuale revisione. Nel corso dell'anno occorre prevedere almeno un controllo intermedio, in modo da assumere le misure correttive necessarie. E poi si deve dare corso alla misurazione

e valutazione finale: l'attività discrezionale della valutazione deve essere preceduta dalla misurazione oggettiva; la prima si deve poggiare sugli esiti della seconda. Non solo. Gli esiti devono pesare in modo significativo nell'erogazione del trattamento economico accessorio e valorizzare i "meritevoli". Occorre infine prevedere che l'ente relazioni in modo dettagliato gli esiti della propria attività di valutazione ai cittadini e agli utenti/destinatari dei servizi, che devono essere coinvolti nella valutazione dell'andamento dell'amministrazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA

I dubbi – Leasing finanziario e patronage

Calcolo incerto per la soglia all'8% sull'indebitamento

La stretta sul limite all'indebitamento di comuni (compresi quelli con meno di 5mila abitanti) e province – in arrivo con la manovra 2011 – accende i riflettori su un parametro fino a oggi trascurato. Per il prossimo triennio, arriva lo stop all'aumento del debito negli enti in cui l'ammontare degli interessi – relativi a mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e fidejussioni, al netto dei contributi ricevuti in conto interessi – sulle entrate correnti del penultimo anno precedente, supera il tetto del 18% (oggi è del 15%). Dal 1° gennaio 2011 saranno molti i comuni che vedranno il semaforo rosso acceso. Nelle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si trovano già gli ammonimenti per il superamento della soglia del 10 per cento. Mettere mano all'indicatore vuol dire alzare la tensione su alcuni pun-

ti interrogativi che stanno emergendo sulle modalità di calcolo della voce interessi. Il primo interrogativo è sulle operazioni di leasing finanziario: vanno incluse nel calcolo della capacità di indebitamento? Nella prassi la scelta fra il metodo di contabilizzazione patrimoniale e finanziario dipende dall'effettivo e integrale trasferimento al privato dei rischi connessi all'operazione. Secondo le regole Eurostat è possibile contabilizzare l'opera con il metodo patrimoniale se il soggetto privato assume il rischio di costruzione e almeno uno dei due rischi: di disponibilità o di domanda (circolare Presidenza consiglio dei ministri del 27 marzo 2009). In questa ipotesi, i canoni (capitale più interessi) sono imputati alla parte corrente del bilancio all'intervento 04 (utilizzo di beni di terzi) e l'investimento entrerà a far parte nel conto patrimoniale solo al momento del riscatto.

Quando, invece, i rischi restano a carico dell'ente, l'opera va iscritta nello stato patrimoniale al momento della consegna, la quota capitale è contabilizzata al titolo III del bilancio, mentre gli interessi entrano a far parte della spesa corrente e, in questo caso, debbono essere inclusi nel calcolo della capacità di indebitamento. Il secondo dubbio emerge con riferimento alle lettere di patronage, che le banche chiedono sempre più spesso agli enti in relazione a finanziamenti da concedere alle partecipate. Si distinguono in deboli e forti. Le prime hanno un contenuto meramente informativo, sull'esistenza di un rapporto di controllo fra ente e società e sulla consapevolezza dell'operazione di finanziamento. Nelle patronage forti, invece, l'ente assume veri e propri impegni, quale ad esempio quello di salvaguardia della solvibilità della società controllata o del

mantenimento della propria partecipazione nella medesima. Nel caso di patronage debole non dovrebbero esserci conseguenze ai fini dell'indebitamento; viceversa, nell'ipotesi di patronage forte, che espone l'ente garante al rischio di escussione in caso di insolvenza della società debitrice, gli interessi dovrebbero entrare a far parte della capacità di indebitamento, alla stregua di quelli delle garanzie fidejussorie. Peraltro si ricorda che gli interessi garantiti non possono impegnare più di un quinto del limite della capacità di indebitamento. Temi su cui manca una posizione univoca ed è necessario un pronunciamento, per evitare i rischi che le verifiche successive costringano ad effettuare delle rettifiche. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Patrizia Ruffini

ANCI RISPONDE**Ai consiglieri comunali ampio diritto d'accesso**

La richiesta di accesso ai documenti dei consiglieri comunali non può essere rigettata per la mancata prova di un interesse. L'indirizzo giurisprudenziale per cui i consiglieri hanno un incondizionato diritto, si distingue, secondo la sentenza 6963/2010 del Consiglio di Stato, per chiarezza. Il diritto di accesso loro riconosciuto, ribadiscono i giudici, ha una ratio diversa da quella del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto ai cittadini o a chiunque sia portatore di un interesse diretto; mentre il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri è funzionale all'esercizio del mandato, al controllo del comportamento degli organi istituzionali dell'ente, ai fini della tutela degli interessi pubblici e non privati o personali.

Si alla visione degli scontrini**I documenti contabili**

Un consigliere comunale chiede di verificare l'elenco cronologico dei buoni di spesa contenenti scontrini e ricevute relativi al servizio economato e di cassa del comune. Si domanda se tale richiesta sia legittima e se sia concessa la facoltà al consigliere di verificare, uno per uno, gli scontrini e se si possa procedere anche alla loro fotocopia.

In riferimento al quesito, è utile richiamare la pronuncia del Consiglio di Stato circa il particolare diritto d'accesso riconosciuto ex articolo 43 del Dlgs 267/2000 ai consiglieri comunali e provinciali, recato dalla sentenza 6963/2010. Alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale, l'istanza appare accoglibile. Il consigliere, qualora lo ritenga, potrà anche estrarre copia dei documenti contabili di interesse.

L'elenco dei contribuenti

Un consigliere comunale ha chiesto l'elenco nominativo dei contribuenti ai quali l'amministrazione ha inviato accertamenti Ici e Tarsu, con i relativi importi. Si può rilasciare questo elenco?

Sulla scorta della previsione dell'articolo 43 del Dlgs 267/2000, l'amministrazione è tenuta a consentire al consigliere che lo richieda, l'accesso a «qualsiasi informazione ritenuta dal richiedente utile all'espletamento del mandato elettivo»; tale principio, riconosciuto dalla giurisprudenza, è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6963. Si ritiene quindi che l'amministrazione sia tenuta a consentire l'accesso del consigliere agli atti di cui al quesito, eventualmente nel rispetto delle norme regolamentari, se e in quanto vigenti nell'ordinamento interno dell'ente.

Il consiglio camerale

Si chiede se un membro del consiglio camerale di una Camera di commercio, abbia gli stessi diritti di un consigliere comunale in materia di accesso agli atti dell'ente presso il quale svolge il proprio mandato.

La risposta è negativa, attesa la puntuale prescrizione dell'articolo 43, comma 2, del Dlgs 267/2000 che riserva ai soli consiglieri comunali e provinciali un diritto qualificato (rispetto a quello ordinariamente previsto ex articoli 22 e seguenti della legge 241/1990) ad accedere alle notizie e informazioni in possesso dell'ente di appartenenza utili all'espletamento del mandato.

La graduatoria

È pervenuta una richiesta di accesso agli atti in merito a una graduatoria relativa alla partecipazione a una mostra serale estiva. La suddetta graduatoria è stata consegnata al richiedente, ma lo stesso chiede che, al fine di tutelare in sede amministrativa i propri diritti, gli vengano comunicati: luogo, data di nascita, codice fiscale e residenza dei soggetti che si sono qualificati dal primo al quindicesimo posto. Lui si è classificato idoneo al 25° posto mentre gli spazi disponibili sono 15. Si chiede un parere.

Si ritiene che i dati di cui alla richiesta esulino dalla previsione di cui all'articolo 24, comma 7, della legge 241/1990, laddove prescrive che: «deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici». Nel senso del rigetto dell'istanza, depone anche il comma 4 dell'articolo 24, che prevede la non accessibilità delle informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo e comportino pertanto la necessità di apposita elaborazione da parte degli uffici.

Il mistero buffo del Sistri

Un sistema all'avanguardia per la tracciabilità dei rifiuti. Che però non funziona. E rischia di far chiudere barbieri, estetiste e idraulici

L'intenzione è lodevole: combattere le ecomafie e lo smaltimento illecito dei rifiuti. Lo strumento, il Sistri (Sistema per la tracciabilità dei rifiuti), è tecnologicamente all'avanguardia, nessuno al mondo ha mai osato tanto. Tutto il resto sembra una farsa. Merita di essere raccontato. L'idea di un sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti è dell'ex ministro per l'ambiente Pecoraro Scanio che per prima cosa pensa bene di mettere il segreto di stato su una parte dell'operazione. In nome della trasparenza. Risultato: il sistema non è ancora partito, ma le indagini della magistratura sì. Entro il 12 agosto 2010 il Sistri avrebbe dovuto essere a regime. Gigantesca illusione. Sono mezzo milione le imprese obbligate, ma poche si adeguano subito e il mini-

stero decide di prorogare di 30 giorni il termine per l'iscrizione al Sistema di tracciabilità. Le associazioni cominciano a far rullare i tamburi di guerra. In prima linea la Cna. Il sistema non funziona. Arriva, poche ore prima di mettere fuorilegge centinaia di migliaia di imprese, la proroga dell'operatività: si parte il 1° ottobre. Naturalmente il sistema che non funziona è sempre lo stesso. Anche perché le prove e i test che andrebbero fatti prima di firmare i decreti, in realtà iniziano a decreti già varati. Diventa chiaro che il meccanismo non è fluido, si inceppa di continuo ed è complesso. Ma soprattutto richiede tempi enormemente superiori ai sistemi cartacei. Volano i comunicati di protesta contro il ministero, Confindustria comincia ad alzare la voce insieme a Rete Im-

prese Italia. Si arriva al terzo decreto di proroga, del 28 settembre 2010. Un'opera d'arte. Il decreto infatti conferma l'operatività al 1° ottobre (così non si devono restituire i soldi che le imprese hanno pagato per il 2010) e contemporaneamente concede nei fatti una proroga. Le imprese che hanno caricato tutta la procedura la tengono in un cassetto. Tutte le altre sono alle prese con black box che non si installano, chiavi Usb che non funzionano, dubbi normativi insuperabili. Entro il 30 novembre deve essere completata la distribuzione di chiavette Usb e black box. Oggi non si arriva all'80% delle imprese. E non tutti gli apparecchi già consegnati funzionano. Intanto in Campania, unica regione dove il monitoraggio si applicherà anche ai rifiuti urbani, per non corre-

re il rischio di sbagliare li lasciano a terra. Ma dal 1° gennaio si applicheranno le sanzioni. A oggi 200 mila imprese obbligate non si sono ancora iscritte al Sistri. Barbieri, estetiste, odontotecnici, idraulici, che devono gestire rifiuti notoriamente pericolosissimi come le lamette usate, la ceretta, la cenere delle caldaie, stentano a crederlo. Ma anche loro sono obbligati all'iscrizione. Dovranno applicare procedure simili a quelle di una industria chimica o farmaceutica. E se non si adegueranno per tempo, rischiano fino a 100 mila euro di sanzioni. Il mistero buffo è come faccia questo Paese, nonostante tutto, ad andare avanti. © Riproduzione riservata

Marino Longoni

Istruzioni dall'Autorità di vigilanza sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla luce del dl 187/10

Appalti pubblici, corsa ai ritocchi

Le imprese dovranno integrare i contratti. Pena la nullità

Le stazioni appaltanti è opportuno che adeguino i contratti di appalto, i subappalti e i subcontratti in essere (stipulati prima del 7 settembre 2010) con l'inserimento della clausola di tracciabilità; prevista la nullità dei contratti non adeguati entro il 7 marzo 2011; l'applicazione degli obblighi di tracciabilità riguarda anche professionisti e studi professionali; la tracciabilità vale per tutti i subappalti e i subcontratti necessari all'esecuzione dell'appalto a prescindere dal grado di affidamento o sub affidamento. Sono questi alcuni dei suggerimenti e delle indicazioni, già operative e applicabili, fornite dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 sulle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010 come modificata e integrata dal decreto legge n. 187 sulla sicurezza del 12 novembre 2010). **I contratti da tracciare.** Uno dei punti più delicati della normativa è quello dell'individuazione dei contratti da tracciare. Gli articoli 3 e 6 della legge 136/2010 prescrivono l'obbligo di effettuare pagamenti su conti dedicati, tramite bonifico bancario o postale, con riguardo a soggetti quali «gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese,

nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche». La determina elenca le figure contrattuali alle quali si applica l'obbligo di tracciabilità: i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I (cioè i contratti stipulati nell'ambito dei cosiddetti «settori speciali», quali sono i settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti); le concessioni di lavori pubblici e le concessioni di servizi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti, cioè quelli che hanno a oggetto la pura gestione di servizi pubblici, anche locali; i cosiddetti contratti di partenariato pubblico-privato (fra cui quelli di project financing, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria); i contratti di subappalto e di subfornitura; i contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti. Per quel che riguarda i subappalti e i subcontratti l'Autorità ha chiarito che l'obbligo si estende ai subappalti e ai subcontratti stipulati per l'esecuzione anche in via non esclusiva del contratto. In particolare la nozione di subcontratto va riferita, dice la determina, a tutti i contratti derivanti dall'appalto principale,

diversi dal subappalto e soggetto a comunicazione verso il committente. Si citano anche, per il settore dei lavori, quelli che possono essere i subcontratti che ricadono nella legge: noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, espropri, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere. Da tracciare anche gli affidamenti conseguenti a concorsi di progettazione o di idee, nonché i contratti secretati di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici. **I soggetti tenuti all'obbligo.** Da un lato sono soggetti a tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della «filiera delle imprese», nonché i destinatari di finanziamenti pubblici. Interessante è la precisazione fornita dall'Autorità sulla nozione di «filiera delle imprese»; in particolare si precisa che la nozione di «impresa» deve essere riferita alla categoria generale di «operatore economico» che comprende persone fisiche e giuridiche (cioè, oltre alle imprese, anche i professionisti e gli studi professionali che concorrono all'aggiudicazione di appalti pubblici). Per quel che concerne i concessionari di finanziamenti pubblici la determina richiama sia quelli

destinatari di finanziamenti europei, sia i privati che ricevono un contributo per realizzare appalti per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento, e ciò «indipendentemente dall'importo». Dall'altro lato si pongono tutti i soggetti obbligati all'applicazione del Codice dei contratti pubblici. A tale riguardo l'Authority chiarisce che si deve fare riferimento alla nozione di «stazioni appaltanti», cioè «le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32». Le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate, dice l'organismo di vigilanza, dal comma 25 del Codice, che menziona «le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti». Infine la determina specifica che applicheranno le norme sulla tracciabilità anche gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207 del Codice dei contratti pubblici (che operano nei citati settori speciali), comprese le imprese pubbliche. **La disciplina transitoria e l'adeguamento dei contratti.** Nella legge 136/2010 mancava una disciplina transitoria; a ciò ha rimediato il decreto legge n. 187 che ha previsto che gli obblighi di

tracciabilità si applichino ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge (cioè dopo il 7 settembre 2010) e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti. Su questo punto l'Autorità precisa che l'obbligo vige per questi nuovi contratti anche se relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre. Viene anche fornita la nozione di «nuovo contratto» che comprende i lavori o i servizi comple-

mentari, i nuovi contratti originati dal fallimento dell'appaltatore, quelli connessi a varianti in corso d'opera superiori al quinto dell'importo contrattuale. Per i contratti in essere, stipulati quindi prima del 7 settembre 2010, l'Autorità afferma che le stazioni appaltanti potranno effettuare i pagamenti anche se il contratto è sprovvisto dalla clausola di tracciabilità. La determina offre inoltre una importante indicazione per

le stazioni appaltanti, laddove suggerisce, non essendo applicabile un meccanismo di inserzione automatica ex lege della clausola, di procedere all'integrazione dei contratti di appalto, dei subappalti e dei subcontratti in essere alla data del 7 settembre 2010 (cioè entro 180 gg dal 7 settembre, ma la camera, con il decreto 187 propone di posporre il termine di decorrenza alla data di conversione del decreto legge) stipulando appositi

atti aggiuntivi. In questi atti dovrà essere prevista la clausola di tracciabilità, a fini «cautelativi» per gli operatori economici per evitare la nullità dell'accordo. A tale proposito l'Autorità ha allegato alla determina degli esempi di clausole di tracciabilità da inserire nei contratti in vigore. Dopo il 7 marzo 2011 il contratto sarà però nullo se non avrà la clausola di tracciabilità.

Andrea Mascolini